SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 febbraio 2020

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2019, n. **178**.

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 27, 28 e 29;

Visto in particolare l'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, di seguito denominato: «decreto-legge n. 104 del 2019»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019 con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, sono stabiliti termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cento unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e sette unità di personale dirigenziale non generale a tempo indeterminato del Ministero dello sviluppo economico, assegnate alla data del 4 settembre 2019 alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Tenuto conto che il comma 16 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019, stabilisce che entro il 15 dicembre 2019 sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle suddette disposizioni con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Informate le Organizzazioni sindacali nell'incontro tenuto in data 11 dicembre 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2019;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la lettera *d)* è soppressa;

b) all'articolo 3, comma 3, alla lettera *t)*, dopo le parole «seguenti enti:» sono inserite le seguenti: «per quanto di competenza del Ministero»;

c) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera *bb)*, sono aggiunte le seguenti:

«bb-*bis*) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attività di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

bb-*ter*) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attività del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è titolare il Ministero;

bb-*quater*) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del

Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.»;

d) all'articolo 3, comma 5, le parole «e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «generale e non generale, attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati»;

e) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il direttore generale, in rappresentanza del Ministero, è membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.»;

f) all'articolo 6, comma 1, lettera *n)*, le parole «in coordinamento con la Direzione generale per il commercio internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza»;

g) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *n)*, è inserita la seguente:

«n-*bis*) politiche e attività per l'attrazione degli investimenti esteri, attività di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attività connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;»;

h) all'articolo 6, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2) Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.»;

i) l'articolo 7 è abrogato;

l) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *q)* è aggiunta la seguente:

«q-*bis*) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere.»;

m) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *bb)*, è aggiunta la seguente:

«bb-*bis*) attività conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.»;

n) all'articolo 17, comma 1, le parole «fino a cinque incarichi ispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei incarichi ispettivi»;

o) all'articolo 18, comma 1, le parole «centotrenta posti di funzione, si provvede», sono sostituite dalle seguenti: «centoventitré posti di funzione, si provvede»;

p) la Tabella A è sostituita dalla tabella *A)* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli incarichi di direzione generale conferiti in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, ad esclusione di quello riferito alla direzione generale soppressa ai sensi del presente decreto, sono fatti salvi fino alla scadenza prevista.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro
dello sviluppo economico
PATUANELLI

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GUALTIERI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 74
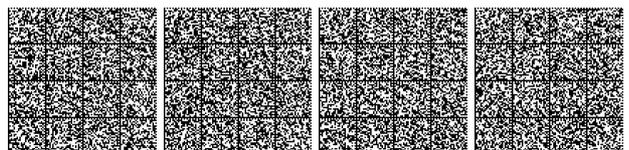
TABELLA A)
(art. 1, comma 1, lett. p)

«TABELLA A
(ARTICOLO 19, COMMA 1)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI E AREE	DOTAZIONE ORGANICA
DIRIGENTI PRIMA FASCIA	*19
DIRIGENTI SECONDA FASCIA	**123
TOTALE DIRIGENTI	142
TERZA AREA	1.416
SECONDA AREA	1.237
PRIMA AREA	81
TOTALE AREE	2.734
TOTALE COMPLESSIVO	2.876

*Di cui numero 1 con incarico di segretario generale, 6 con incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ridotti a 5 nel caso in cui sia nominato un vice segretario generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10 ovvero 5-bis o 6 del d.lgs. n. 165/2001 e numero 1 presso gli uffici di diretta collaborazione.

**Di cui fino a 6 presso gli uffici di diretta collaborazione e 1 presso l'organismo indipendente di valutazione.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreché non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Si riporta l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:

«Art. 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*).

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di princìpio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Si riportano gli articoli 4, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 4 (*Disposizioni sull'organizzazione*). — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

«Art. 27 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

c) promuovere la concorrenza;

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo.

2-*bis*. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

e).

2-*ter*. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio.

2-*quater*. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

«Art. 28 (*Aree funzionali*). — 1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finaliz-

zate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;
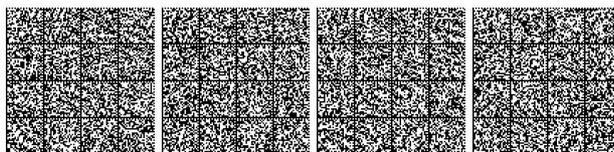
b);

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-*ter* dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri.».

«Art. 29 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'art. 28.

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

— Si riporta l'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132:

«Art. 2 (*Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese*). — 1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello non generale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
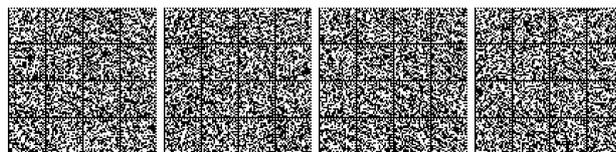
n. 158, alla data del 4 settembre 2019, nonché delle risorse strumentali e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata con corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al primo periodo è redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non, secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica, entro venticinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è mantenuto nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in corso alla medesima data, che può essere rinnovato per un ulteriore biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al quinto comma del suddetto art. 168 e il numero massimo di posti funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;

b) all'art. 27, comma 2-*bis*, la lettera *e)* è abrogata;

c) all'art. 28:

1) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale;».

5. Sono abrogati:

a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

6. All'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 18, 18-*bis*, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;

b) al comma 19 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;

c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto è individuato, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24. Il personale all'estero può essere notificato»;

d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al comma 18-*bis*».

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE è modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il Ministero dello sviluppo economico.

8. All'art. 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma è trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

9. All'art. 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;

a-*bis*) al comma 2, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«l-*bis*) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali»;

b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».

10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico è trasferito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

10-*bis*. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle attività produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

10-*ter*. All'art. 18-*quater*, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

10-*quater*. All'art. 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

10-*quinquies*. All'art. 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

10-*sexies*. All'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
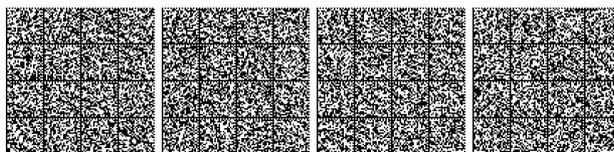
10-*septies*. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

11. All'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».

11-*bis*. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

12. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e».

13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.

13-*bis*. All'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 2, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) all'art. 3, comma 3, le parole «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico»;

c) all'art. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.»;

d) all'art. 4, le parole «del commercio con l'estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

b) all'art. 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto dal direttore dell'unità di cui all'arti. 7-*bis* della legge 9 luglio 1990, n. 185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;

c) all'art. 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalità di cui all'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93 (Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (*Organizzazione*). — 1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1, è articolato in dodici Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un Segretario generale.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma 1, sono i seguenti:

a) Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

b) Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;

c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

d) (soppressa);

e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;

f) Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;

g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali;

i) Direzione generale per le attività territoriali;

l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

m) Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;

n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio.

3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento nonché ogni altra funzione ad esse connessa che sia attribuita al Ministero dalla vigente normativa, anche con riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva competenza.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 (*Segretario generale*). — 1. Il Segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro.
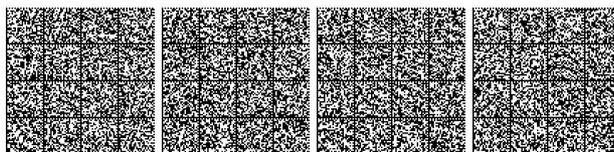
2. Il Segretario generale può avvalersi di un vice Segretario generale, al quale è attribuito, nei limiti della dotazione organica di cui alla Tabella A del presente decreto, un incarico dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero ai sensi dei commi 5-*bis* o 6, del medesimo art. 19 ovvero, senza oneri aggiuntivi, anche ad un titolare di un incarico dirigenziale generale. Il vice Segretario generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Segretario generale, nonché le altre funzioni eventualmente stabilite dal provvedimento di nomina. Il vice Segretario generale opera presso il Segretariato generale e si avvale degli uffici e del personale del Segretariato stesso, ferma restando l'esclusività dell'attività di coordinamento affidata al Segretario generale per garantire l'unitarietà dell'azione amministrativa del Ministero.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale:

a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità sia all'interno che nei confronti delle categorie nei confronti dei quali ricadono le politiche del Ministero;

b) coordina le Direzioni generali competenti, ai fini dell'assunzione delle determinazioni sugli interventi di carattere trasversale anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali;

c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione, e degli Enti vigilati, partecipati o controllati;

d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione;

e) coordina le attività istruttorie funzionali all'attuazione dell'atto di indirizzo del Ministro di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance, anche avvalendosi della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;

f) sviluppa la programmazione delle attività e dei processi, l'integrazione funzionale tra le Direzioni generali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche gruppi di lavoro interfunzionali, senza nuovi o maggiori oneri, per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono il contributo di più strutture operative;

g) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di crisi, anche internazionali, affrontati dalle Direzioni generali, fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

h) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale ed internazionale e con gli organi dell'Unione europea;

i) coordina, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, le attività del Ministero che abbiano rilievo internazionale ed europeo;

l) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti, le azioni del Ministero in materia statistica;

m) assicura il collegamento funzionale con l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;

n) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

o) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarità dei centri di responsabilità amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilità, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa delle Direzioni generali;

p) coordina, in raccordo con le Direzioni generali competenti la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui è titolare il Ministero;

q) promuove e assicura il monitoraggio e la verifica dei risultati degli enti e società vigilati e partecipati dal Ministero con modalità che consentano la piena conoscenza delle attività svolte dagli enti e dalle società stesse;

r) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza, nei confronti della società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e connessi adempimenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Gestore servizi energetici - GSE S.p.a. energetici;

s) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, le attività di vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, su Fondazione Valore Italia fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

t) promuove e assicura, coordinando le Direzioni generali competenti per materia, funzioni di vigilanza sui seguenti enti *per quanto di competenza del Ministero*: Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, Fondazione Ugo Bordoni;

u) promuove e coordina le attività di vigilanza, delle Direzioni generali competenti, sull'Ente italiano di accreditamento (ACCREDIA) su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016;

v) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

z) assicura il funzionamento della struttura di supporto al Responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in coordinamento con la competente Direzione generale di cui all'art. 15;

aa) assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra le Direzioni generali; in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio dei procedimenti d'ufficio, da parte dei direttori generali ne sollecita l'attività e propone al Ministro, tra i direttori generali del Ministero, la nomina del titolare del potere sostitutivo;

bb) coordina le attività delle Direzioni generali competenti per le comunicazioni in materia di antiriciclaggio e per le comunicazioni ed informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231;

*bb-*bis*) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le direzioni generali competenti, per le attività di competenza del Ministero in ambito internazionale e nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);*

*bb-*ter*) assicura il coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e con le Direzioni generali competenti per materia, per le attività del Ministero negli adempimenti connessi all'attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ivi compreso il monitoraggio dei fondi europei di cui è titolare il Ministero;*

*bb-*quater*) assicura il coordinamento delle Direzioni generali competenti per materia, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione per la partecipazione del Ministero al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 2014, n. 125.*

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Segretario generale può disporre accertamenti ispettivi avvalendosi di personale dirigenziale *generale e non generale, attraverso l'attribuzione di incarichi ispettivi di studio, consulenza e ricerca, in possesso di titoli ed esperienze adeguati.*».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese*). — 1. La Direzione generale
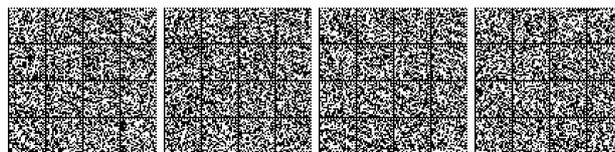
per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione e attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitività del sistema imprenditoriale, attraverso la promozione della ricerca e dell'innovazione, la diffusione delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie, il trasferimento tecnologico, la sostenibilità ambientale;

b) elaborazione e attuazione delle politiche per la finanza d'impresa;

c) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; valutazione degli impatti delle politiche industriali; gestione, coordinamento e monitoraggio delle attività dell'Osservatorio dei servizi pubblici locali in collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia;

d) azioni di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e pubblici che attuano programmi e interventi per lo sviluppo della competitività delle imprese anche in coordinamento con le politiche territoriali;

e) attuazione delle politiche europee volte alla promozione delle catene del valore strategiche e delle misure di sostegno ad esse correlate in coordinamento con la Direzione generale per gli incentivi alle imprese; gestione dei dossier di politica industriale, ricerca ed innovazione all'esame del Consiglio Competitività della UE; Aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ed attività relative al sistema di notifica elettronica; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti e coordinamento con i livelli regionali;

f) partecipazione ai processi e attuazione delle politiche industriali internazionali bilaterali e multilaterali extra UE, al Patto Atlantico, in sede Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altri organismi internazionali;

g) attività del Punto di contatto nazionale (P.C.N.) per l'attuazione della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le multinazionali in materia di condotta d'impresa responsabile e attività connesse in materia di responsabilità sociale d'impresa;

h) definizione delle politiche industriali relative allo spazio, all'aerospazio e alla ricerca aerospaziale; cura della partecipazione del Ministero in organismi nazionali, europei ed internazionali competenti in materia;

i) attuazione delle politiche e dei programmi per la reindustrializzazione e la riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale;

l) elaborazione e attuazione delle politiche per la nascita e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative; gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera *s)*; supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'art. 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180:

m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale;

n) attuazione delle politiche e interventi per le industrie alimentari, per il made in Italy, per le imprese creative, per la mobilità sostenibile, per i settori di base e per i settori ad alto contenuto tecnologico;

o) elaborazione ed attuazione di norme di settore e in materia di etichettatura alimentare in sede nazionale, dell'Unione europea e internazionale;

p) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi europei ed internazionali, tra cui l'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.) per quanto attiene alla promozione cooperativa, in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale;

q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

r) funzioni relative alla Struttura per le crisi di impresa di cui all'art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296;

s) gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

t) gestione degli interventi relativi alle politiche industriali in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia e dell'industria aerospaziale;

u) elaborazione degli indirizzi e redazione di pareri sul Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali inerenti i regolamenti interni e le delibere concernenti le tariffe per le prove delle armi salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera *s)*.

2. Presso la Direzione generale operano:

a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

b) il Comitato di sorveglianza del Piano space economy, istituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017, emanato ai sensi della direttiva del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno in materia di attuazione della «Strategia nazionale di specializzazione intelligente», adottata il 10 maggio 2017;

c) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

d) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'art. 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188;

e) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

f) il Comitato di cui all'art. 26-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) il Punto di contatto nazionale per l'attuazione della Dichiarazione OCSE per le imprese multinazionali di cui all'art. 39, legge 12 dicembre 2002, n. 273.

2-bis. *Il Direttore generale, in rappresentanza del Ministero, è membro del Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento anti-tortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.*».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (*Direzione generale per gli incentivi alle imprese*). — 1. La Direzione generale per gli incentivi alle imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) gestione del Fondo per la crescita sostenibile;

b) gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) e altri interventi per favorire l'accesso al credito;

c) gestione di programmi e interventi per la ricerca e sviluppo, l'innovazione tecnologica, gli appalti pre-commerciali, nonché di programmi connessi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana;

d) gestione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta per la ricerca, l'innovazione e l'assunzione di lavoratori altamente qualificati e per la competitività delle imprese;

e) gestione degli interventi di agevolazione del Fondo nazionale per l'innovazione;

f) gestione di programmi e interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale e, nell'ambito delle politiche industriali, all'accrescimento della competitività ed al rilancio di aree che versano in situazione di crisi complessa e non complessa di rilevanza nazionale;

g) gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

h) gestione degli interventi di agevolazione in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno delle Zone franche urbane (ZFU);

i) gestione di programmi e interventi volti alla crescita della produttività delle imprese tramite l'efficienza energetica e al contenimento dei consumi energetici;

l) attività inerenti agli strumenti della programmazione negoziata, ai contratti di sviluppo e alle misure previste nell'ambito di accordi di programma quadro;

m) gestione di programmi e interventi volti al sostegno finanziario delle società cooperative e dei loro consorzi; gestione finanziaria delle partecipazioni del Ministero in società di promozione e
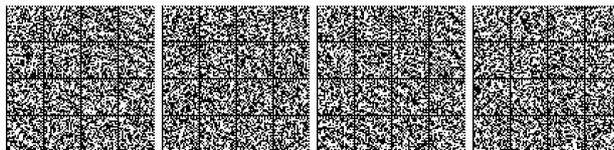
sviluppo delle società cooperative in collaborazione con la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sistema camerale;

n) gestione degli interventi di incentivazione alle imprese a sostegno dell'internazionalizzazione e della promozione della loro presenza sui mercati esteri, *in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza*;

*n-*bis*) politiche e attività per l'attrazione degli investimenti esteri, attività di competenza del Ministero in ambito internazionale per la promozione della politica industriale, e attività connesse alla presidenza del Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*;

o) predisposizione delle direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni, compresa l'attività relativa al contenzioso ed agli affari giuridici;

p) esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero;

q) supporto, nelle materie di competenza, alle attività inerenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo dei territori e per la coesione economica e sociale;

r) attività finalizzate alla verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale ed europea per le misure di competenza e tenuta del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

s) attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive;

t) predisposizione della relazione del Governo alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di cui all'art. 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea;

u) predisposizione, nelle materie di competenza, delle basi informative finalizzate alla elaborazione della relazione sugli interventi realizzati nelle aree in ritardo di sviluppo di cui all'art. 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

v) progettazione e implementazione dei sistemi informativi e gestione delle banche dati in coordinamento con la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio;

z) gestione dei restanti programmi e interventi di incentivazione alle imprese;

aa) controlli e ispezioni sulla realizzazione di programmi di impresa oggetto di agevolazioni, anche avvalendosi del personale degli ispettorati territoriali in coordinamento con la Direzione generale per le attività territoriali.

2. *Presso la Direzione generale operano il Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 agosto 1995, n. 434 ed il Comitato di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri di cui all'art. 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*.».

— L'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, abrogato dal presente decreto, recava «Direzione generale per il commercio internazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 (*Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale*). — 1. La Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) vigilanza sul sistema cooperativo;

b) elaborazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo in coordinamento la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese;

c) vigilanza sui consorzi agrari, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) vigilanza sulle banche di credito cooperativo con riferimento agli aspetti relativi alla mutualità;

e) vigilanza sulle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e sui fondi mutualistici costituiti ai sensi dell'art. 11, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

f) vigilanza sulle società cooperative europee;

g) vigilanza sugli albi delle società cooperative;

h) vigilanza sulle gestioni commissariali, scioglimenti e procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e dei consorzi agrari;

i) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;

l) procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione;

m) normativa sul registro imprese e sul repertorio delle attività economiche e amministrative (REA) e vigilanza sulle relative attività delle camere di commercio, tenuta dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti ed imprese (INI *PEC)* e ordinamento del sistema camerale;

n) normativa e provvedimenti amministrativi in materia di fiere, borse merci e magazzini generali;

o) vigilanza su camere di commercio, loro unioni e aziende speciali;

p) vigilanza su Unioncamere, sul Consorzio Infomercati fino alla chiusura della relativa liquidazione disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 ottobre 2016, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, lettera *u)*;

q) accreditamento degli Sportelli unici per le attività produttive e delle Agenzie per le imprese;

*q-*bis*) esercizio dei compiti previsti dalla legge 1° luglio 1970, n. 518 e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alle camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere*.

2. Presso la Direzione generale opera la Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 15 (*Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio*). — 1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;

b) coordinamento dell'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento;

c) attività di comunicazione, trasparenza e rapporti con l'utenza;

d) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;

e) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;

f) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale ai fini della definizione della dotazione organica;

g) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

h) relazioni sindacali e supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione integrativa e decentrata;

i) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;

l) politiche per le pari opportunità e per il benessere del personale;

m) gestione dell'anagrafe delle prestazioni e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di esclusività del rapporto di lavoro;
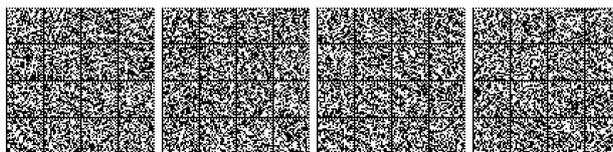
n) gestione e valorizzazione del polo culturale;

o) attività stralcio inerente alla soppressione dell'Istituto per la promozione industriale;

p) gestione unificata di spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero;

q) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia di competenza, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

r) coordinamento strategico della progettazione e dello sviluppo dei sistemi informativi e della gestione delle banche dati, in coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni, in raccordo con le Direzioni competenti;

s) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei sistemi informativi condivisi comuni e coordinamento delle iniziative per l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;

t) assicura il supporto informatico al Segretario generale per le attività di cui all'art. 3, comma 3, lettera *z)*;

u) compiti attribuiti al responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale, previsti dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

v) gestione del patrimonio;

z) logistica e servizi tecnici;

aa) gestione dei servizi comuni e affari generali;

bb) attività di supporto al Responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;

*bb-*bis*) attività conseguente al trasferimento delle risorse e delle competenze in materia di commercio internazionale ai sensi del decreto-legge n. 104 del 2019.*».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 (*Funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca*). — 1. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale, di cui alla Tabella A, allegata al presente regolamento, possono essere attribuiti *fino a sei incarichi ispettivi*, di consulenza, di studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché un incarico presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (*Uffici di livello dirigenziale non generale*). — 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nel numero complessivo *centoventitré posti di funzione, si provvede*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti del Ministro, di natura non regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei direttori generali interessati, sentite le organizzazioni sindacali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino delle strutture territoriali del Ministero dello sviluppo economico in applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurando concentrazione, semplificazione e unificazione nell'esercizio delle funzioni nelle sedi periferiche.

3. Nell'ambito della dotazione organica di livello dirigenziale non generale, di cui alla Tabella A, possono essere attribuiti fino a sei incarichi presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e uno presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.».

20G00019

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2019.

Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2018-2019.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, in virtù del quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, il fabbisogno dei medici specialisti da formare sulla base del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
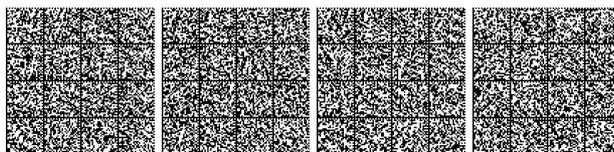
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di euro 26.000,00 lordi per i successivi anni di corso;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute del 4 febbraio 2015, prot. n. 68, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 3 giugno 2015 - Supplemento ordinario n. 25, concernente «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, del 13 giugno 2017, prot. n. 402, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2017 - Supplemento ordinario n. 38, recante «Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito il 21 giugno 2018 (rep. Atti n. 110/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2017/2020, che risulta essere per l'anno accademico 2017/2018 pari a complessive 8.569 unità; per l'anno accademico 2018/2019 pari a complessive 8.523 unità; per l'anno accademico 2019/2020 pari a complessive 8.604 unità;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 2 novembre 2018, concernente «Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2017-2020 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2017-2018»;

Visto l'art. 1 del citato decreto 9 agosto 2018 che, per quanto riguarda l'anno accademico 2018-2019, determina in 8.523 il fabbisogno dei medici specialisti da formare come indicato nella Tabella 2 parte integrante del decreto medesimo;

Vista la nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi della legislazione vigente, è pari a euro 730.601.876,00, di cui euro 173.013.061,00 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001, convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815,00 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005; euro 50.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 424, della legge n. 147 del 2013; euro 26.000.000,00 stanziati ai sensi del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2015 -Tabella 5 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 30 settembre 2015); euro 70.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 22.500.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del 2018;

Vista la nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel prendere atto della ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 15566 del 28 gennaio 2019, per un importo complessivo pari ad euro 730.601.876,00, ha comunicato che la somma necessaria a coprire i costi presuntivi correlati ai contratti statali delle coorti degli specializzandi degli anni accademici precedenti è quantificabile, in via prudenziale, in euro 525.205.000,00 e che da ciò che residua deve altresì essere decurtata, in via prudenziale, la somma necessaria a garantire la copertura di eventuali sospensioni che dovessero riguardare le precedenti coorti di specializzandi ancora in corso, stimando l'importo con riguardo alle sospensioni presunte anno accademico 2018/2019 pari a euro 13.000.000,00 e rappresentando che l'anno accademico 2016/2017 registra un'economia di risorse pari a euro 119.600.186,86;

Vista la nota prot. n. 118461 del 17 maggio 2019, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, preso atto degli elementi informativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019, ha comunicato che il finanziamento disponibile per l'anno accademico 2018/2019 sia da ritenersi pari a 850 milioni di euro, somma dei 730,6 milioni di competenza dell'esercizio 2019 per la copertura dell'anno accademico 2018/2019 ai sensi della legislazione vigente (come dettagliato nella propria nota prot. 15566 del 28 gennaio 2019) e delle economie realizzatesi per l'anno accademico 2016/2017, per l'importo di 119,5 milioni di euro, come indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella citata nota prot. n. 12471 del 5 aprile 2019; preso inoltre atto della circostanza che il totale dei costi per gli iscritti dal II al VI anno di formazione nell'anno accademico 2018/2019 è stimato in 538,4 milioni di euro e che residuano risorse pari a 311,7 milioni di euro su cui far
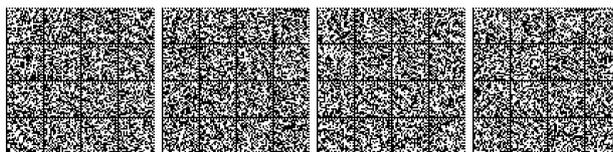
gravare il costo dei medici da ammettere al primo anno di formazione specialistica e che pertanto per l'anno accademico 2018/2019 risulta finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 8.000 medici;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto 9 agosto 2018, citato in premessa, per l'anno accademico 2018 - 2019 il fabbisogno dei medici specialisti da formare è pari a 8.523 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 2, parte integrante del decreto medesimo, e riportata nell'Allegato *A)* parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2018 - 2019, il numero dei contratti di formazione medica specialistica a carico dello Stato è fissato in 8.000 unità per il primo anno di corso, ed è determinato per ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato *B)* parte integrante del presente decreto.

2. Nel riparto dei contratti di formazione medica specialistica di cui al comma 1, tenuto conto delle risorse statali effettivamente disponibili, al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dalle regioni con particolare riguardo alle specialità per le quali si riscontra una maggiore carenza di specialisti, sono stati presi in considerazione, quali indicatori, il fabbisogno regionale, espresso sia in termini di valore assoluto sia in termini di peso percentuale di ogni tipologia di scuola di specializzazione rispetto al fabbisogno complessivamente espresso; il numero dei contratti statali assegnati per singola specializzazione nell'anno accademico 2017-2018; la copertura percentuale del fabbisogno intesa come rapporto tra il numero di contratti attribuiti per l'anno accademico 2018-2019 ed il fabbisogno medesimo.

3. Alla distribuzione dei contratti di formazione medica specialistica alle scuole di specializzazione degli Atenei, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole medesime, si provvede, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

Art. 3.

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle università e nel limite dei posti programmati di cui all'art. 1, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le regioni e le province autonome, ove non insistano nel loro territorio atenei con corsi di laurea in medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con università di altre regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

2. Per l'ammissione in soprannumero alle scuole di specializzazione ai sensi del comma 1, i candidati devono avere superato le prove di ammissione previste dalla normativa vigente.

Art. 5.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra università italiane e straniere, non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
BUSSETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3065
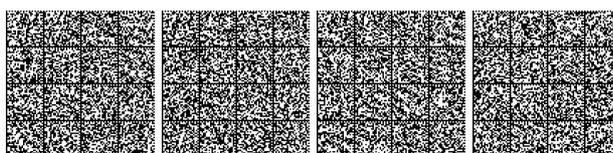
Allegato A)

FABBISOGNI MEDICI SPECIALISTI PER L'A.A. 2018-2019 (TABELLA 2 DM 9 agosto 2018)

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	65
Chirurgia generale	462
Chirurgia maxillo-facciale	55
Chirurgia pediatrica	44
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	65
Chirurgia toracica	53
Chirurgia vascolare	75
Ginecologia e ostetricia	325
Neurochirurgia	82
Oftalmologia	141
Ortopedia e traumatologia	307
Otorinolaringoiatria	137
Urologia	151
Totale	**1.962**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	112
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	855
Audiologia e foniatria	26
Farmacologia e Tossicologia clinica	58
Genetica medica	48
Igiene e medicina preventiva	285
Medicina fisica e riabilitativa	192
Medicina del lavoro	123
Medicina legale	107
Medicina nucleare	66
Microbiologia e virologia	46
Patologia clinica e Biochimica clinica	117
Radiodiagnostica	456
Radioterapia	128
Statistica sanitaria e Biometria	8
Totale	**2.627**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	55
Dermatologia e venereologia	83
Ematologia	109
Endocrinologia e mal. del metabolismo	113
Geriatria	234
Malattie dell'apparato cardiovascolare	382
Malattie dell'apparato digerente	125
Malattie dell'apparato respiratorio	138
Medicina di comunità e delle cure primarie	35
Malattie infettive e Tropicali	109
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	56
Medicina di emergenza e urgenza	391
Medicina interna	437
Medicina termale	3
Nefrologia	178
Neurologia	199
Neuropsichiatria infantile	133
Oncologia medica	204
Pediatria	545
Psichiatria	289
Reumatologia	75
Scienza dell'alimentazione	41
Totale	**3.934**

TOTALE *8.523*

Allegato B)

CONTRATTI DI FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA PER L'A.A. 2018 - 2019

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	55
Chirurgia generale	462
Chirurgia maxillo-facciale	39
Chirurgia pediatrica	30
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	46
Chirurgia toracica	43
Chirurgia vascolare	69
Ginecologia e ostetricia	325
Neurochirurgia	74
Oftalmologia	133
Ortopedia e traumatologia	305
Otorinolaringoiatria	132
Urologia	137
Totale	**1.850**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	92
Anestesia,rianimazione e t.i. e del dolore	855
Audiologia e foniatria	17
Farmacologia e Tossicologia clinica	35
Genetica medica	41
Igiene e medicina preventiva	231
Medicina fisica e riabilitativa	170
Medicina del lavoro	110
Medicina legale	84
Medicina nucleare	59
Microbiologia e virologia	30
Patologia clinica e Biochimica clinica	92
Radiodiagnostica	456
Radioterapia	128
Statistica sanitaria e Biometria	4
Totale	**2.404**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	47
Dermatologia e venereologia	79
Ematologia	104
Endocrinologia e mal. del metabolismo	107
Geriatria	234
Malattie dell'apparato cardiovascolare	372
Malattie dell'apparato digerente	112
Malattie dell'apparato respiratorio	122
Medicina di comunità e delle cure primarie	12
Malattie infettive e Tropicali	97
Medicina dello sport e dell'esercizio fisico	50
Medicina di emergenza e urgenza	391
Medicina interna	437
Medicina termale	3
Nefrologia	155
Neurologia	188
Neuropsichiatria infantile	120
Oncologia medica	200
Pediatria	545
Psichiatria	280
Reumatologia	63
Scienza dell'alimentazione	28
Totale	**3.746**

TOTALE ***8.000***

20A01240

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2020.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cerasuolo di Vittoria» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Cerasuolo di Vittoria»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;

Vista la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Sicilia, su istanza del Consorzio di tutela del vino «Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC», con sede presso la C.C.I.A.A. di Ragusa, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Cerasuolo di Vittoria», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata proposta di modifica;

Atteso che la citata richiesta di modifica ordinaria, che comporta variazioni al documento unico ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 24 ottobre 2019;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2019, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;
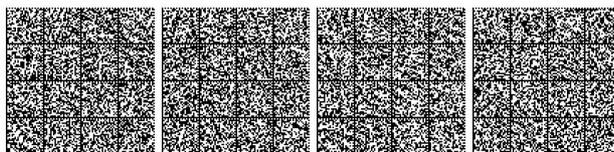
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cerasuolo di Vittoria» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cerasuolo di Vittoria», così come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 2019.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Cerasuolo di Vittoria» consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente comma ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Cerasuolo di Vittoria» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CERASUOLO DI VITTORIA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 (modificato il 6 novembre 1991), e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Art. 2.

Piattaforma ampelografia

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere ottenuti da vigneti che in coltura mono o plurivarietale nell'ambito aziendale hanno la seguente proporzione ampelografica: dal 50% al 70% di Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» comprende una vasta area che include territori ricadenti in tre province limitrofe: Ragusa, Caltanissetta e Catania e risulta delimitata come appresso:

a) Provincia di Ragusa: in tale provincia la zona di produzione comprende tutto il territorio dei Comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. Tale porzione del territorio del Comune di Ragusa è delimitata tra i limiti territoriali di S. Croce Camerina e Vittoria, e tra il mare e la strada provinciale Castello di Donnafugata e seguendo la medesima fino al passaggio a livello della strada ferrata Comiso-Ragusa e lungo la stessa (la quale delimita la C.da Passolato) fino ad arrivare al passaggio a livello successivo che attraversa la strada rurale sino al congiungimento con la strada provinciale S. Croce Camerina-Comiso (al km 9,600 circa), proseguendo fino ad innestarsi con la stradella inter-poderale per case Tommasi ed arrivare al limite territoriale con il Comune di Vittoria;

b) Provincia di Caltanissetta: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti Comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino ed è delimitata come appresso:

Comune di Niscemi. — Parte del territorio comunale cosi delimitata: iniziando a sud-est, dalla strada provinciale Caltagirone-Niscemi, a partire dal bivio con la strada consortile Valle Pileri-Ponte
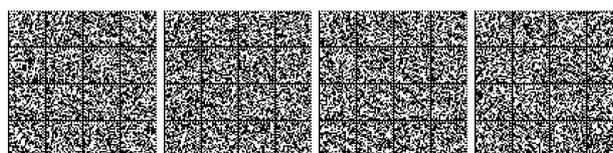
Gallo (al km 13 da Caltagirone), seguendo il vallone Terrana (limite tra le province di Catania e Caltanissetta) sino a Monte Paolo e risalendo a sud-ovest, fino ad arrivare a Case Iacona e raccordarsi con la strada consortile Mortelluzzo Giardino del Fico, sino all'innesto con la strada provinciale Caltagirone-Niscemi (esattamente al km 15 da Niscemi) e seguendo la medesima fino a ricongiungersi con il predetto bivio, con la strada consortile Valle Pileri Ponte Gallo.

Comune di Gela. — Parte del territorio comprendente le contrade «Rinazzi», «Feudo Nobile», «Spina Santa» «Passo di Piazza», «Priolo Sottano», «Farello», «Monacella», «Piano Stella» «Valle Ambra», «Mignechi» e «Priolo Soprano»; cosi delimitate:

iniziando da nord dalla regia trazzera Gela-Niscemi all'altezza del confine intercomunale Gela-Niscemi, percorrendo verso est tale confine sino a raggiungere il confine interprovinciale Caltanissetta-Catania; da qui percorrendolo verso sud, fino al confine interprovinciale Caltanissetta-Ragusa e lungo esso sino al Mare Mediterraneo; indi verso ovest per un breve tratto di costa, sino alla strada interpoderale Mignechi e lungo essa in direzione nord, sino alla strada vicinale Piana del Signore-Catarrosone e deviando verso ovest, lungo la stessa sino all'incrocio con la strada vicinale Spina Santa-Rizzuto, percorrendola per un breve tratto sino all'incrocio con la s.s. n. 115 Centrale Sicula, da qui in direzione nord, lungo la strada vicinale Piana del Signore-Spina Santa sino all'innesto con la regia trazzera Gela-Niscemi e lungo la strada poderale Poggio-Chiancata sino all'incrocio con la strada vicinale Gela-Sabuci e percorrendola verso sud-ovest, sino all'incrocio con la strada vicinale Ponte Grande-Niscemi e da essa in direzione nord sino a raggiungere il fiume Maroglio; seguendo il corso del fiume verso sud-ovest sino alla confluenza con il fiume Gela; da qui risalendo il corso del fiume Gela in direzione nord, fino alla presa della diga Grotticelli, quindi verso est, lungo la poderale che si diparte dalla diga sino all'innesto con la strada vicinale Grotticelli-Sabuci e lungo essa, a sud-est, fino al crocevia con la regia trazzera Gela-Niscemi, la quale si percorre verso nord fino al confine intercomunale Gela-Niscemi.

Comune di Riesi. — Parte del territorio comunale comprendente la contrada Castellazzo, cosi delimitata: a sud la trazzera Riesi-Mazzarino-Pietraperzia, a nord-ovest la strada vicinale Allampato-Castellazzo e ad est la provinciale Riesi-Pietraperzia che interseca entrambe;

Comuni di Butera e Mazzarino. — Parte dei rispettivi territori comunali comprendenti le contrade Iudeca, San Giacomo e Pantano di Butera; Favara e Mulara di Mazzarino costituenti un corpo unico e così delimitata:

iniziando dalla contrada Iudeca dall'innesto della ss. n. 190 con la regia trazzera Licata Barrafranca, oggi rotabile, in direzione nord-est fino al confine inter-comunale di Butera e Mazzarino, percorrendo tale confine in direzione est sino alla strada vicinale Pantano-Mulara e lungo essa fino all'innesto con la s.s. n. 190 in prossimità del km 2, che si percorre in direzione est per circa m 200 sino all'incrocio con la strada vicinale Favara – Abbeveratoio Mastra e lungo quest'ultima in direzione sud e poi ovest sino all'innesto con la strada vicinale San Giacomo all'altezza del bevaio, indi si segue il tratto di confine inter-comunale Butera Mazzarino sino a raggiungere la strada vicinale Punturo - Favara la quale si percorre verso ovest sino all'innesto con la trazzera Butera - Riesi e lungo quest'ultima fino alla strada di bonifica n. 32 e seguendo la stessa chiude la delimitazione incrociando la regia trazzera Licata - Barrafranca e la s.s. n. 190;

c) Provincia di Catania: in tale provincia la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone ed è delimitata come appresso:

inizia a nord, al km 5, della strada vicinale Portosalvo Moschitta San Mauro, in prossimità dell'abbeveratoio nella zona archeologica San Mauro, segue il vallone Liquirizia (curva di livello 473) sino alla strada provinciale San Mauro di Sotto e da questa prosegue sino alla strada provinciale Caltagirone Niscemi.

Segue un tratto di quest'ultima sino a lambire alla curva di livello 390, in vicinanza del monte Moschitta, segue la linea ferrata Gela Caltagirone, in direzione della contrada Piano Carbone sino all'attraversamento della strada vicinale Balatazze Saracena nei pressi della Villa Marotta, prosegue superando l'incrocio con la strada vicinale Madonna della Via sino alla strada vicinale Saracena-Commenda e da questa alla strada vicinale Commenda – Piano San Paolo sino alla provinciale n. 34 Caltagirone Vittoria.

Dall'anzidetta strada provinciale n. 34 Vittoria Caltagirone prosegue in direzione est sino al bivio con la strada provinciale n. 63 Caltagirone - Granieri - Mazzarrone - Comiso e lungo la medesima sino al bivio della strada per Grammichele sino a Case De Blasi, taglia a nord-est in prossimità delle Case Forno e sfiorando la curva di livello 381 continua nella strada vicinale 48 per Licodia Eubea, segue un tratto del confine tra i Comuni di Caltagirone e Licodia Eubea, taglia la curva di livello 394 e prosegue lungo la strada per Licodia Eubea, sino all'inizio del fiumicello Mangaliviti; ad est il fiumicello Mangaliviti sino al bivio della strada per Licodia Eubea (in prossimità della curva di livello 348), segue quest'ultimo a sud sino alla Casa Cantoniera, da dove prosegue lungo la strada per Chiaramonte Gulfi, fino al limite delle province di Catania e Ragusa; a Sud, segue il predetto limite provinciale fino al fiume Acata, prosegue lungo il medesimo, attraverso il ponte, continua ancora lungo il fiume che è anche il limite provinciale, risale al nord sul confine tra i Comuni di Caltagirone ed Acate raggiunge le Quattro Finaite e prosegue ad ovest ancora il limite provinciale, lungo la strada Piano Chiazzina Borgo Ventimiglia prosegue lungo il confine tra i Comuni di Caltagirone ed Acate in contrada Piano Stella, sino al torrente Ficuzza, in contrada Baudarello; ad ovest e nord, risale lungo il predetto torrente sino al raccordo con il Vallone Terrana, continua lungo lo stesso che è anche limite tra le Province di Catania e Caltanissetta, sino a raggiungere la contrada Gallo, prosegue lungo la strada consortile Valle Pilieri - Ponte Gallo di confine tra i Comuni di Caltagirone e Niscemi, raggiunge il bivio della strada provinciale 39 Caltagirone Niscemi (al km 13 da Caltagirone), taglia ad est, in prossimità della masseria Valle Pilieri, sino a raggiungere nuovamente la strada provinciale predetta, segue la stradella Valle Pilieri, attraversa la contrada «Il Mandorlo», sino a raggiungere il fiume Maroglio, e da qui si raccorda con la strada provinciale San Mauro di Sopra, sino all'altezza dell'abbeveratoio omonimo.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata a garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» è riservata al territorio già delimitato con il primo decreto di riconoscimento del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1973 e comprende tutto il territorio comunale dei seguenti comuni in Provincia di Ragusa: Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, e parte del territorio di:

Niscemi, in Provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Priolo Soprano: Priolo Soprano (oggi al catasto Comune di Gela, foglio 163) e Terrana (oggi al catasto Comune di Caltagirone, ai fogli 277, 292, 293, 294, 295, 296);

Gela, in Provincia di Caltanissetta, limitatamente alle contrade: Rinazzi (ai fogli 120, 121, 122, 123), Valle Ambra - C.da Feudo Nobile (ai fogli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 223, 224, 225, 236, 237, 247), Spina Santa (ai fogli 157, 159, 199, 200, 231), Passo di Piazza (ai fogli 203, 219, 220, 221, 229, 230, 231, 241), Priolo Sottana (ai fogli 131, 160, 161, 162, 201, 202, 204), Farello (ai fogli 196, 197, 198), Monacella (ai fogli 164, 165, 205), Piano Stella (ai fogli 232, 233, 234, 235, 242, 244, 245) e Mignechi (ai fogli 239, 240, 243, 250);

Caltagirone, in Provincia di Catania limitatamente alle contrade: Santo Pietro (ai fogli 281, 282, 283, 284, 285, 289), Ficuzza (ai fogli 286, 299, 301, 302, 303), C.de Mazzarrone Piano Chiesa - Botteghelle, (oggi in catasto Comune di Mazzarrone istituito con legge regionale n. 55/76, codice U4CJA ai fogli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e Granieri (ai fogli 248, 266, 267);

Licodia Eubea, in Provincia di Catania, limitatamente alle contrade: Piano Sciri (ai fogli 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 30) e Sciri Sottana (oggi al catasto Comune di Mazzarrone, codice U4CJB ai fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e la potatura devono essere quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per gli impianti esistenti e realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare sono ammesse esclusivamente le forme di allevamento ad alberello ed a spalliera semplice.

Il numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare è di 4000.

I vigneti hanno diritto alla D.O.C.G. solo a partire dal terzo anno di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» la produzione massima di uva non deve essere superiore a 8 ton. per ettaro in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

La Regione Siciliana con proprio decreto, sentito il consorzio volontario, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al competente organismo di controllo.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

I conduttori dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla base anche dell'evoluzione dei mercati, possono, al momento della vendemmia, optare di rivendicare per dette uve la DOCG «Cerasuolo di Vittoria» per i produttori del «Cerasuolo di Vittoria Classico» oppure, per tutti i produttori della DOCG «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico», la denominazione di origine controllata «Vittoria» nelle sue sottospecificazioni.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata all'art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Provincia di Ragusa e negli interi territori amministrativi dei Comuni di Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino in Provincia di Caltanissetta; e di Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone in Provincia di Catania.

L'imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, il prestigio ed assicurare l'efficacia dei controlli conformemente all'art. 8 del reg. Ce n. 607/2009; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 238/2016.

Per l'elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» sono consentite le pratiche enologiche conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti, ad esclusione dell'arricchimento.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 70% di resa uva-vino decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» deve essere immesso al consumo non prima del 1° giugno dell'anno successivo alla vendemmia.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria Classico» l'immissione al consumo non potrà avvenire prima del 31 marzo del secondo anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cerasuolo di Vittoria»:

colore: da rosso ciliegia a violaceo;

odore: da floreale a fruttato;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

«Cerasuolo di Vittoria Classico»:

colore: rosso ciliegia tendente al granato;

odore: di ciliegia, che nei vini invecchiati può tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.

Art. 7.

Etichettatura - designazione - presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine, «scelto», «selezionato» e simili.

Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia «Sicilia», ai sensi dell'art. 29 della legge n. 238 del 12 dicembre 2016 e dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC «Sicilia».

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione l'elaborazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico» devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali fino a litri 5.
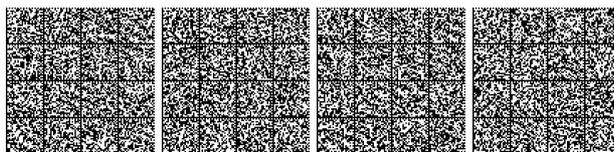
Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) *Informazioni sulla zona geografica.*

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata ricade nella Sicilia sud-orientale ed interessa le Provincie di Ragusa, Caltanissetta e Catania per una estensione di circa 124.500 ettari.

La zona è delimitata a nord dal complesso dei monti Erei, a sud dal mar Mediterraneo, ad est dai rilievi dei monti Iblei ed ad ovest dalle colline centro-meridionali della Provincia di Caltanissetta.

Al suo interno si possono distinguere tre macroaree:

una zona costiera con altitudine media compresa tra 0 e 200 m s.l.m.;

una zona di media collina con vigneti posti da 200 a 350 m s.l.m.;

una zona di alta collina con altimetria media superiore ai 350 m s.l.m.

La zona di coltivazione della DOCG Cerasuolo di Vittoria, da un punto di vista geologico è a dominante calcarea (calcareniti del Miocene ricoperte da terreni sciolti del Pleistocene), ma sono presenti anche formazioni prevalentemente sabbiose e argilloso-sabbiose con subordinati livelli calcarenitici.

I suoli della zona di produzione si identificano principalmente nelle seguenti associazioni:

15% suoli bruni, formatisi su rocce prevalentemente sabbiose e conglomeratiche;

50% suoli bruni liscivati-terra rossa, formatisi in prevalenza su substrato calcarenitico;

25% suoli bruni, bruni vertici, vertisuoli;

10% suoli alluvionali e vertisuoli lungo i fiumi e fondovalli.

Le condizioni climatiche medie del comprensorio sono quelle tipiche del clima mediterraneo caldo-arido, con scarse piogge nei mesi estivi ed una temperatura media annua che va dai 19,6 C° di Gela, nell'areale costiero, ai 15,4 C° di Caltagirone nell'areale di alta collina.

I mesi di luglio-agosto sono caratterizzati da una forte escursione termica che va dai 9 C° della zona costiera, agli 11° della zona di alta collina sino ai 13-14°C della zona di media collina.

La piovosità media annua oscilla dai 385 mm della zona costiera ai 444 mm della zona di media collina sino ai 499 mm della zona di alta collina.

Nei mesi di giugno-agosto cade mediamente 1 mm di pioggia nella fascia costiera, poco più di 1 mm nella zona di media collina e 9 mm nella zona di alta collina.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a docg «Cerasuolo di Vittoria».

La vitivinicoltura si diffuse nella Sicilia orientale sin dall'epoca della colonizzazione greca, (VII-VI sec. a.C.), in particolare, nella Sicilia sud-orientale, con la fondazione di Siracusa (733-734 A.C.) la più importante città greca dell'isola e, successivamente, con la fondazione da parte dei siracusani della colonia di Kamarina (598 A.C.), costruita alla foce del fiume Ippari, nell'attuale territorio della Provincia di Ragusa e, dunque, nel comprensorio di produzione della docg «Cerasuolo di Vittoria». Alcune monete ritrovate nel territorio camarinese riportano, infatti, nell'esergo, la raffigurazione di anfore vinarie, tipiche per la bocca stretta e la pancia allungata, che venivano usate sopratutto per il trasporto e la commercializzazione del vino, così come numerose anfore sono state ritrovate nei fondali del mare antistante Kamarina.

Sempre in questo territorio è stato ritrovato un reperto eccezionale costituito da una lamina di piombo arrotolata, che è un vero e proprio atto notarile di vendita di un terreno coltivato a vite, compreso tra i fiumi Ippari ed Irminio, il cui compratore era un donna proprietaria di una rivendita di vini, quindi in quella data (III sec. A.C.) esisteva già la produzione di vino ed era inoltre oggetto di commercio.

Con l'occupazione romana il vino di questa zona della Sicilia veniva esportato a Roma e nell'Italia centro-meridionale; durante degli scavi a Pompei sono state ritrovate delle anfore vinarie che riportano delle iscrizioni sui luoghi di provenienza del vino: Taormina e Mesopotamio. In epoca romana questa zona ricca e fertile posta tra i due fiumi Ippari e Dirillo, era infatti chiamata «Plaga Mesopotamium» e coincideva con l'attuale zona di produzione del Cerasuolo di Vittoria.

Camarina rappresentava lo sbocco naturale dei prodotti agricoli, tra cui il vino, prodotti in questa zona, con un percorso che da Catania passava attraverso Lentini, Caltagirone, Acate, Vittoria e Comiso, la cui attività vitivinicola è testimoniata da ritrovamenti di palmenti, fondaci per le soste, fornaci per la costruzione di anfore da vino.

Nel 1606, la nobildonna Vittoria Colonna Henriquez, contessa di Modica, decise di fondare la città di Vittoria, e per incentivarne l'urbanizzazione regalo ai primi 75 coloni un ettaro di terreno a condizione che ne coltivassero un altro a vigneto.

Per tutto il seicento si ebbe un enorme espansione dei vigneti in questa zona grazie ad una politica di incentivazione delle colture intensive pregiate, come appunto la vite, che valorizzavano la naturale fertilità del suolo.

Il vino veniva esportato prima soltanto nelle varie altre città della contea di Modica, successivamente, attraverso il porto di Scoglitti e le navi trapanesi e mazaresi, veniva esportato anche a Malta.

Nel 1777 l'esenzione dal dazio sul mosto fece aumentare ancora di più la superficie a vigneto soprattutto ad opera di piccoli e medi possidenti, enfiteuti e mezzadri.

L'abate Paolo Balsamo nel suoi appunti di viaggio attraverso la Contea di Modica (1808) asserisce che la campagna di Vittoria è ricca di vigneti e si produce vino che considera il migliore tra quelli da pasto di tutta la Sicilia.

Il fiorentino Domenico Sestini trasferitosi a Catania come bibliotecario al servizio del principe di Biscari, dà una importante testimonianza della vitivinicoltura di questa zona della Sicilia;

nella lezione che tenne nel 1812 all'Accademia dei Georgofili sui vini del territorio di Vittoria, elogia la qualità di questi vini e ne descrive i vitigni, il sistema di impianto e di coltivazione, la fertilità dei terreni, le modalità di vendemmia e vinificazione.

Nella seconda metà dell'ottocento si ebbe un ulteriore sviluppo economico di questa zona e la città di Vittoria divenne una delle città più floride e produttive della Sicilia.

In questo periodo ci fu un massiccio processo di riconversione colturale; migliaia di ettari, prima coltivati a grano furono riconvertiti in colture più redditizie, tra cui il vigneto.

Tale trasformazione fu spinta dalla crescita della domanda di vino e dal relativo aumento dei prezzi, dal progresso tecnologico delle operazioni colturali che rese più facile e redditizia la coltivazione dei vigneti. Il porto di Scoglitti fu potenziato per fare fronte alle richieste di esportazione dei vini; nel 1860 l'esportazione dei vini di Vittoria toccò i 300 mila ettolitri.

Ma a partire dalla fine del secolo l'epidemia della Fillossera portò alla distruzione di gran parte dei vigneti della Sicilia e, Vittoria, con la sua spinta specializzazione viticola, pagò a caro prezzo la scelta monoculturale; migliaia di piccoli proprietari caddero in rovina.

Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera, ma i piccoli proprietari e mezzadri erano totalmente privi di capitale per procedere ai reimpianti, per cui fu ad opera di grosse famiglie proprietarie terriere che si procedette alla riconversione dei vigneti.

La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono il declino della produzione dei vini ad alta gradazione ed ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi, antesignani degli attuali vini a DOCG «Cerasuolo di Vittoria».

Nel corso dei secoli dunque la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della denominazione, con l'impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della denominazione come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.

Questa evoluzione positiva della DO è sancita dal passaggio dei vini «Cerasuolo di Vittoria» da DOC a DOCG avvenuto nel 2005.

I vini «Cerasuolo di Vittoria» sono stati infatti riconosciuti a DOCG con decreto ministeriale del 13 settembre 2005, ed erano già stati riconosciuti a DOC con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973 poi modificato con decreto ministeriale 6 novembre 1991.
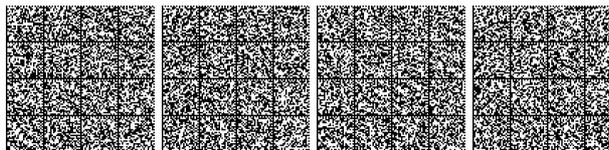
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:

base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono il Nero d'Avola ed il Frappato, tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata; inoltre la combinazione di questi due vitigni è unica e caratteristica di questa zona della Sicilia; questi due vitigni sono citati e descritti sia da P. Balsamo (1808) che da D. Sestini (1812) nelle loro descrizioni dei vini e dei vigneti della zona di Vittoria;

le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;

le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.

B) *Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

I vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in particolare dal punto di vista analitico ed organolettico presentano un colore tipico, dal rosso ciliegia al violaceo, che con l'invecchiamento tende al granato; un odore dal floreale al fruttato per il «Cerasuolo di Vittoria», che si connota decisamente di ciliegia nel «Cerasuolo di Vittoria classico»; un sapore secco, pieno, morbido ed armonico.

C) *Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera* A) *e quelli di cui alla lettera* B).

L'orografia dell'areale di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni vegeto produttive della pianta.

Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed organolettiche dei vini della DOCG «Cerasuolo di Vittoria».

I suoli che si formano sui calcarei sono infatti, quasi sempre, poco profondi, di colore rosso vivo, ricchi di ferro e di minerali metallici; le radici della vite si approfondiscono sino a raggiungere il calcare ed, al contatto fra questo e la terra rossa, trovano un po' di frescura e un grado maggiore di umidità; ciò consente un'alimentazione idrica e minerale più in profondità che risulta assai importante specialmente nella fase di post invaiatura, evitando pericolosi blocchi di maturazione per stress idrico.

Anche il clima dell'areale di produzione caratterizzato da inverni miti, con scarse piogge nei mesi estivi, forti escursioni termiche giornaliere, specie nel periodo di luglio-agosto sono tutte caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.

L'epoca di vendemmia nella zona costiera dell'areale di produzione è la più precoce, anticipata di 2-3 settimane rispetto alla zona di alta collina, nella zona di media collina la vendemmia si effettua nella seconda metà di settembre e nella zona di alta collina avviene nella prima decade di ottobre.

Questo protrarsi della maturazione nella zona di alta collina è dovuto sia alla temperatura media dei mesi marzo-maggio, che è più bassa che nelle altre zone e, quindi il germogliamento e la fioritura si manifestano in ritardo, sia alla maggiore piovosità del mese di maggio che finisce per allungare ulteriormente la data di vendemmia.

Già P. Balsamo nel 1808, aveva colto questo prezioso mix tra fattori naturali ed umani e la loro influenza sulle caratteristiche del prodotto; nel suo diario di viaggio attraverso la contea di Vittoria infatti scriveva:

«Il suolo ed il clima è quivi adattissimo alla vigna …… insomma la natura e l'arte contribuiscono egualmente a rendere i vini di Vittoria assai pregiabili.» e,

D. Sestini, nel 1812, durante una sua lezione all'accademia dei Georgofili sui vini di Vittoria, leggeva: «le terre di un tal luogo sono…dolci, friabili, fresche e larghe, cioè cavate dalla loro profondità ed esposte al sole si mantengono sciolte, ed è in queste terre dove la vigna molto ben prospera e si mantiene» seguiva poi la descrizione del sistema di impianto e di coltivazione delle viti che, in pratica, si sono tramandate fino ad oggi con le dovute migliorie ed affinamenti legati al progresso scientifico-tecnologico.

La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall'epoca greca e romana fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è dunque la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOCG «Cerasuolo di Vittoria». Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della popolazione fin dai tempi più remoti, di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Cerasuolo di Vittoria», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Istituto regionale del vino e dell'olio, viale della Libertà n. 66 - 90143 - Palermo. Telefono 091 6278111 - fax 091 347870; e-mail direzione.irvos@messaggipec.it - direzione.vitevino@vitevino.it

L'Istituto regionale del vino e dell'olio è l'organismo di controllo designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere *a)* e *c)*, ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO *B*

1. DOCUMENTO UNICO

1.1. Denominazione/denominazioni

Cerasuolo di Vittoria (it).

1.2. Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta.

1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino.

1.4. Descrizione dei vini:

«Cerasuolo di Vittoria» e «Cerasuolo di Vittoria Classico»;

colore: da rosso ciliegia a violaceo o tendente al granato;

odore: da floreale a fruttato; di ciliegia che nei vini invecchiati può tendere anche a note sensoriali di prugna secca, cioccolato, cuoio, tabacco;

sapore: secco, pieno, morbido, armonico.

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.

Estratto non riduttore minimo: 27,0 grammi/litro.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % *vol)*:

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % *vol)*:

acidità totale minima: 5 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella descrizione rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

1.5. Pratiche di vinificazione

1.5.1. Pratiche enologiche specifiche

Divieto di arricchimento

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche.

Il divieto di arricchimento nella fase di elaborazione si inserisce nel quadro altamente qualitativo di produzione delle uve per la DOCG Cerasuolo di Vittoria e Cerasuolo di Vittoria Classico quale massima espressione naturale della produzione di detti vini. Ciò in quanto le uve già presentano un elevato titolo alcolometrico volumico minimo, di 12,5 % vol., che è tale da assicurare ai vini derivati un idoneo titolo alcolometrico volumico totale, senza intervenire con l'aggiunta di zuccheri esogeni.

1.5.2. Rese massime:

Cerasuolo di Vittoria, Cerasuolo di Vittoria Classico: 8000 chilogrammi di uve per ettaro.

1.6. Zona geografica delimitata:

La zona di produzione ricade nella Regione Sicilia e comprende, in Provincia di Ragusa, tutto il territorio dei Comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina e parte del territorio comunale di Ragusa. In Provincia di Caltanissetta, la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti Comuni: Niscemi, Gela, Riesi, Butera e Mazzarino. In Provincia di Catania la zona di produzione comprende parte del territorio dei seguenti Comuni: Caltagirone, Licodia Eubea e Mazzarrone.

1.7. Varietà principale/i di uve da vino

Frappato N. - Frappato d'Italia.

Calabrese N. - Nero d'Avola N.

1.8. Legame con la zona geografica.

DOCG «Cerasuolo di Vittoria»

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a docg «Cerasuolo di Vittoria». I vini dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.

1.9. Ulteriori condizioni

Assenti.

20A01243

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 febbraio 2020.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della F.lli Macchi S.p.a. in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE
E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 giugno 1992, con il quale la S.p.a. SO.CI.MI. Società costruzioni industriali di Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari: l'ing. Antonio Bugini, il dott. Guido Carlo Montanari e l'avv. Paolo Casella;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 26 aprile 1993 con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.a. F.lli Macchi con la preposizione del medesimo organo commissariale nominato per la capogruppo;

Visti i decreti del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 aprile 1993, 14 luglio 1993 con i quali sono stati nominati in sostituzione dell'avv. Paolo Casella e del dott. Guido Carlo Montanari dimissionari, la prof.ssa Maria Martellini e l'ing. Andrea Carli;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati commissari liquidatori delle procedure delle società del gruppo SO.CI.MI in amministrazione straordinaria i sig. ri dott. Carlo Bucolo, dott. Marco Lacchini, dott. Riccardo Strada;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del gruppo SO.CI.MI. in amministrazione straordinaria i signori prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 luglio 2016, con il quale è stato preposto alla procedura in discorso in qualità di commissario liquidatore il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, già componente della terna commissariale nominata con il sopracitato decreto del 4 aprile 2007;

Richiamato il proprio provvedimento in data 31 luglio 2015, con il quale è stato disposto il deposito presso la cancelleria del competente tribunale fallimentare del bilancio finale, dei rendiconti della gestione nonché della relazione accompagnatoria del Comitato di sorveglianza;

Vista l'istanza pervenuta in data 19 luglio 2018, prot. n. 0284658 di autorizzazione alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società S.p.a. F.lli Macchi con la quale il commissario in carica fa sapere, tra l'altro, che:

il certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di Varese in data 23 marzo 2016 attesta l'assenza di contestazioni avverso i documenti finali depositati in data 18 settembre 2015;

i pagamenti previsti nel piano di riparto finale sono stati eseguiti e sono in corso di deposito i libretti nominativi per i creditori risultati irreperibili;

Visto sono stati depositati i libretti postali giudiziari presso la cancelleria il Tribunale di Varese sez. fallimenti, per i creditori risultati irreperibili come da verbale di deposito in data 22 novembre 2019;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Macchi in amministrazione straordinaria, con sede legale in Milano Via Moscova, 44/1 - 20121, c.f. 00197600125 (Uffici amministrativi della procedura Foro Bonaparte 70 Mi).

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. F.lli Macchi, compresi quelle previste dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 12 febbraio 2020

Il direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
FIORENTINO

Il direttore generale del Tesoro
RIVERA

20A01242

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETO 20 febbraio 2020.

Approvazione dello stralcio del piano riferito all'intervento «L3N2 - Recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargnè».

IL COMMISSARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, con il quale ai sensi dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, è stato nominato commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e successive modifiche e integrazioni, a termini del quale il commissario, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie indicate dal comma 12, predispone il piano degli interventi, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime di costo;

Visto il Piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari;

Considerato che il piano è suddiviso in quattro livelli di interventi, quali:

livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;

livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità;

Visto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, all'esito della Conferenza dei servizi, il Commissario approva il piano degli interventi con proprio

decreto e che detto decreto «sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale»;

Dato atto che, ai sensi del suddetto comma 4, il decreto commissariale di approvazione degli interventi e di ogni sua modifica o integrazione «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore»;

Considerato che in data 13 marzo 2018 è stato sottoscritto il protocollo di legalità tra il Commissario, la Prefettura - U.T.G. di Belluno e l'ANAS S.p.a, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all'organizzazione dei mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, secondo quanto preVisto dalle linee guida antimafia approvate con delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011;

Visto l'accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sottoscritto il 22 febbraio 2018 tra il Commissario, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il fondo dei comuni confinanti, nel quale sono state definite le modalità di cofinanziamento per il recupero funzionale e la riqualificazione della piscina comunale Guargnè, ubicata nel Comune di Cortina d'Ampezzo;

Vista la verifica di vulnerabilità sismica della piscina comunale di Guargnè, commissionata dagli uffici del Commissario al fine di valutare, sin dalle prime fasi di progettazione, i possibili interventi di consolidamento strutturale dell'edificio *de quo*;

Vista la deliberazione della giunta comunale di Cortina n. 88 del 22 maggio 2019 concernente la trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica di riqualificazione della piscina comunale in località Guargnè al Commissario, al fine della successiva realizzazione dell'intervento di cui trattasi;

Considerato che il sottoscritto Commissario ha convocato con nota prot. n. 791 del 7 giugno 2019 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e dell'art. 61, comma 3 del decreto-legge 50/2017, per l'approvazione dell'intervento relativo al recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargnè, ricompreso nel già richiamato Piano degli interventi (livello 3 n. 2);

Considerato che, il giorno 18 giugno 2019 alle ore 15,00 si è tenuta la Conferenza di Servizi sopracitata presso la sala consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, alla presenza del Commissario che ha svolto le funzioni di Presidente e delle amministrazioni e enti preposti a rilasciare parere di competenza;

Considerato che, nell'ambito della Conferenza di servizi e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, agli atti del procedimento, ivi inclusa la delibera del consiglio comunale del Comune di Cortina d'Ampezzo n. 53 del 26 settembre 2019;

Considerato che, il progetto esecutivo degli interventi di cui all'art. 1 dovrà conformarsi ai pareri resi con prescrizioni al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

Visto il decreto commissariale di determinazione conclusiva, prot. n. 38 in data 20 febbraio 2020, della sopra specificata Conferenza di servizi decisoria;

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto commissariale, con il quale è dichiarata positivamente conclusa la Conferenza dei servizi del 18 giugno 2019, sulla base delle risultanze del verbale e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, parimenti allegati;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della positiva conclusione della Conferenza dei servizi del giorno 18 giugno 2019, nei termini indicati nelle premesse, è approvato lo stralcio del Piano riferito al seguente intervento:

L3N2- Recupero funzionale e riqualificazione della piscina comunale di Guargnè.

Art. 2.

È dichiarata la pubblica utilità e l'urgenza degli interventi di cui all'art. 1, qualificati come di preminente interesse nazionale. Gli stessi sono inseriti automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, commi 4 e 7, del decreto-legge 50/2017.

Art. 3.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

È autorizzata l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, anche sulla scorta di stralci funzionali, al fine di accelerarne le fasi realizzative degli stessi.

Art. 5.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al Sindaco per l'approvazione da parte del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorità politica di Governo con delega allo sport e del Comitato organizzatore.

Roma, 20 febbraio 2020

Il Commissario: SANT'ANDREA

20A01248

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 15 ottobre 2019.

Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - progetto stradale - stralcio nord. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (CUP F81B05000350007). (Delibera n. 65/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 54 del 2001, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 51 del 2002 - supplemento ordinario - con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il I° Programma delle infrastrutture strategiche, che in allegato 2 riporta, tra gli interventi della Regione Emilia-Romagna, alla voce «Sistema di attraversamento Nord-Sud dei valichi appenninici», la «SS 64 Porrettana»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa *errata-corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il «Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete *trans*europea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE» e visto il «Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa, che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata

all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa *errata-corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 3 del 2015 - supplemento ordinario - con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza - DEF 2013, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche» - nell'ambito del «Corridoio trasversale e dorsale appenninico», l'infrastruttura «Nodo Bologna Casalecchio di Reno», comprensiva dell'intervento «Nodo ferrostradale Casalecchio di Reno»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione istituita con decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto, trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 211 del 2006, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)»;

Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 75, registrata dalla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 255 del 2012, con la quale questo Comitato ha approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO)», limitatamente al «Progetto stradale» e inclusivo sia dello stralcio Nord che dello stralcio sud, del costo di 159.724.713 euro, al netto di IVA;

Vista la delibera 10 agosto 2016, n. 39, con la quale questo Comitato, a modifica della suddetta delibera n. 75 del 2012:

1. ha preso atto della sottoscrizione, il 10 dicembre 2015, del II Atto aggiuntivo alla Convenzione unica, sottoscritta il 12 ottobre 2007 tra Anas S.p.a. (Anas, allora concedente) e Autostrade per l'Italia S.p.a. (Aspi, concessionario), atto aggiuntivo con il quale è stato disciplinato l'inserimento, tra gli impegni di investimento
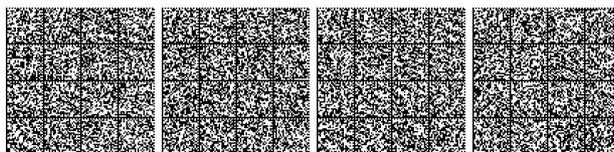
del concessionario, della suddetta opera, disponendo il relativo finanziamento interamente a carico dello stesso concessionario;

2. ha preso atto dell'approvazione, da parte di Anas, del progetto definitivo del solo stralcio nord del progetto stradale, dell'avvio delle procedure di gara per il relativo affidamento in appalto integrato e della successiva interruzione delle citate procedure di gara;

3. ha approvato il progetto definitivo aggiornato del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - progetto stradale» limitatamente al solo stralcio Nord, del costo di 159.724.713 euro, al netto di IVA, subordinatamente all'«approvazione di un nuovo apposito atto convenzionale», che ponesse «integralmente a carico del concessionario il finanziamento del costo dello stralcio nord dell'intervento stradale»;

Considerato che la suddetta delibera n. 39 del 2016 è stata ritirata a seguito dei rilievi della Corte dei conti ritenuti insuperabili, relativi:

1. alla mancata definizione preventiva dell'intero *iter* previsto dall'art. 15 della Convenzione unica, mediante stipula del nuovo atto convenzionale, non risultando «convincente» che «l'efficacia dell'approvazione deliberata dal CIPE» fosse stata «condizionata alla stipula di un atto convenzionale il quale, a sua volta», doveva «divenire efficace ai sensi di legge»;

2. alla differenza tra il progetto definitivo all'epoca approvato da questo Comitato (l'intero progetto stradale del nodo di Casalecchio) e il progetto definitivo messo a gara (il solo stralcio nord del medesimo nodo);

Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha «approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.»;

Visto il II Atto aggiuntivo alla vigente Convenzione unica Anas - Aspi, sottoscritto il 22 febbraio 2018 da MIT (attuale concedente) e da Aspi;

Vista la delibera 28 febbraio 2018, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 161 del 2018, con la quale questo Comitato, a modifica della suddetta delibera n. 75 del 2012, ha preso atto dei contenuti del II Atto aggiuntivo, con specifico riferimento agli importi ed ai relativi finanziamenti, ed ha approvato il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - progetto stradale» limitatamente al solo stralcio Nord, del costo ulteriormente aggiornato di 155.599.907,80 euro, al netto di IVA, precisando in particolare che:

1. la relativa dichiarazione di pubblica utilità decorre dalla data di efficacia della delibera n. 75 del 2012, ovvero dalla sua data di registrazione da parte della Corte dei conti, restando di fatto ancora circa un anno e otto mesi di validità della pubblica utilità apposta con la medesima delibera n. 75 del 2012;

2. l'efficacia della stessa delibera n. 4 era «subordinata alla registrazione, da parte della stessa Corte dei conti, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo sottoscritto il 22 febbraio 2018», citato nella presa d'atto della delibera;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 79 del 2019, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento interno di questo Comitato;

Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 36, in corso di perfezionamento, con la quale questo Comitato ha «approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 - aggiornamento 2018-2019 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a.»;

Vista la nota 8 ottobre 2019, n. 38506, con la quale il MIT ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno - progetto stradale - progetto definitivo stralcio Nord (CUP F81B05000350007) - proroga della dichiarazione di pubblica utilità» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT ed in particolare, sotto l'aspetto tecnico-procedurale, che:

1. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 marzo 2018, n. 128, registrato dalla Corte dei conti il 31 maggio 2018, registro n. 1, foglio n. 1626, sono stati approvati il II Atto aggiuntivo alla vigente Convenzione unica Anas - Aspi, nonché il relativo «documento integrativo», entrambi sottoscritti il 22 febbraio 2018 da MIT e da Aspi;

2. che il suddetto II Atto aggiuntivo ha previsto l'inserimento nella convenzione vigente di un articolo 2-*bis*, nel quale è stato individuato l'impegno finanziario complessivo posto a carico di Aspi per la realizzazione del nodo stradale di Casalecchio ed è stato previsto che «termini e modalità di corresponsione» ad Anas dell'importo destinato al finanziamento del «Nodo stradale di Casalecchio stralcio nord» avrebbero dovuto essere «definiti con apposita convenzione», poi sottoscritta tra MIT (concedente), Aspi (concessionario) ed Anas;

3. il 18 luglio 2019 è stata sottoscritta la convenzione che disciplina le modalità di corresponsione ad Anas, da parte di Aspi e previa specifica autorizzazione del Ministero concedente, dell'importo di 155.599.907,80 euro per la realizzazione del «Nodo stradale di Casalecchio - stralcio nord» in esame, già al netto dei 2.275.287 euro spesi da Aspi per la progettazione preliminare, definitiva e studio d'impatto ambientale dell'intero nodo stradale di Casalecchio;

4. ad oggi e fino all'adozione della proroga oggetto della presente delibera, il 18 ottobre 2019 è il termine entro il quale è possibile procedere all'emanazione dei decreti di esproprio relativi alle aree riguardanti il progetto definitivo approvato con la richiamata delibera n. 75 del 2012;

5. con nota 1° agosto 2019, n. 450409, Anas, quale soggetto aggiudicatore dell'intervento, ha formulato la richiesta di proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, cioè del termine entro il quale possono essere emanati i decreti di esproprio, e la richiesta di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;
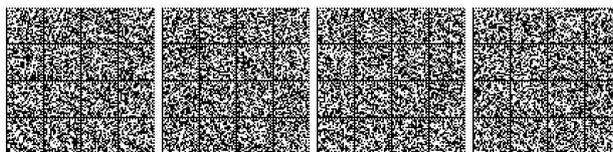
6. le motivazioni della richiesta di proroga sono state individuate:

6.1. nel protrarsi dei tempi di approvazione del progetto definitivo dello stralcio nord, individuato con la citata delibera n. 4 del 2018, che ha peraltro rinviato ai termini di decorrenza della dichiarazione di pubblica utilità della precedente delibera n. 75 del 2012, ovvero decorrenza dalla data di efficacia di tale ultima delibera, individuata nella data della relativa registrazione da parte della Corte dei conti (registrazione intervenuta il 18 ottobre 2012, efficacia dal 19 ottobre 2012 e fino al 18 ottobre 2019 incluso);

6.2. nel protrarsi dei tempi di formalizzazione e registrazione degli atti regolatori e convenzionali finalizzati al trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'opera da Aspi ad Anas, procedura conclusasi solo il 18 luglio 2019;

7. come precisato nella relazione del responsabile del procedimento, la definizione del finanziamento dell'intervento, intervenuta con la sottoscrizione della convenzione del 18 luglio 2019, ha consentito ad Anas l'avvio della procedura di approvazione, anche in linea economica, del progetto definitivo dell'intervento stesso e consentirà poi l'attivazione delle procedure espropriative e l'utilizzo delle risorse;

8. il 31 luglio 2019 è stato pubblicato sul quotidiano a tiratura nazionale Italia Oggi e sul quotidiano a tiratura regionale Il Resto del Carlino - ed. Bologna, l'avviso di avvio del procedimento «per la proroga dell'efficacia della pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio», in cui è stato indicato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale gli interessati avrebbero potuto presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore;

9. con nota 2 settembre 2019, n. 494484, Anas ha dichiarato che il termine per l'adozione dei decreti d'esproprio non era ancora scaduto e che assumerà a proprio carico «ogni onere, anche relativo agli indennizzi, eventualmente dovuto per la proroga richiesta»;

10. con nota 2 ottobre 2019, n. 550935, la stessa Anas ha dichiarato che, scaduti i sessanta giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi sopra citati, non sono pervenute osservazioni ostative alla realizzazione dell'intervento;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto attuativo, che:

1. il soggetto aggiudicatore è confermato in Anas S.p.a.;

2. il CUP assegnato all'intervento è F81B05000350007;

3. la redazione del progetto esecutivo è in corso;

4. l'istruttoria conferma, per la realizzazione dell'intervento, centoventi giorni per la progettazione esecutiva e milleottanta giorni per l'esecuzione dei lavori, per un totale di milleduecento giorni complessivi;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare, sotto l'aspetto finanziario, che:

1. il costo complessivo dello stralcio nord dell'intervento è confermato in 155.599.907,80 euro (al netto di IVA e al netto dei circa 2.275.287 euro spesi da Aspi per la progettazione preliminare, definitiva e studio d'impatto ambientale dell'intero nodo stradale di Casalecchio), come esposto nel quadro economico della delibera n. 4 del 2018, sotto riportato:

Voci	Importi (euro)
Lavori soggetti a ribasso	85.855.000,00
Oneri della sicurezza e protocollo legalità	5.800.575,00
Somme a disposizione	46.655.454,16
Oneri d'investimento di Anas	17.288.878,64
Totale	155.599.907,80

2. è altresì confermato quanto riportato nella delibera n. 4 del 2018 relativamente al suddetto quadro economico e in particolare che:

2.1. l'importo dei lavori comprende i costi relativi al recepimento delle prescrizioni;

2.2. gli oneri d'investimento sono calcolati nella misura del 12,5%;

2.3. l'ulteriore fabbisogno necessario a reintegrare la spesa per «imprevisti» sino all'importo di 7.938.314,16 euro, corrispondente all'8% dei lavori e degli oneri per la sicurezza, deriverà dal ribasso conseguito in sede di gara, che rimarrà vincolato all'intervento;

2.4. il finanziamento dell'intervento è a carico di Aspi, che provvederà ad erogarlo con le modalità individuate nella richiamata convenzione sottoscritta il 18 luglio 2019;

Considerato che la registrazione del succitato decreto interministeriale 16 marzo 2018, n. 128, concernente l'approvazione, tra l'altro, del II Atto aggiuntivo alla vigente convenzione sottoscritto il 22 febbraio 2018, consente di ritenere pienamente efficace la richiamata delibera di questo Comitato n. 4 del 2018;

Considerato inoltre che alla data del 18 ottobre 2019 scadranno:

1. la dichiarazione di pubblica utilità della parte del progetto definitivo approvata con la suddetta delibera n. 4 del 2018 ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

2. il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per la parte del progetto definitivo approvato con la medesima delibera n. 4 del 2018 ai sensi dell'art. 167, comma 5, del medesimo decreto legislativo, in quanto variato rispetto al progetto preliminare;

Considerato che l'aggiornamento del Contratto di programma Anas 2016-2020, di cui alla citata delibera n. 36 del 2019, riporta la «SS n. 64 Porrettana - nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno stralcio nord» nei seguenti documenti:

1. «Aggiornamento piano pluriennale degli investimenti 2016-2020», sezione A.1, «Interventi da attivare», con un costo di 159.724.713 euro, riferito all'iniziale Contratto di programma 2016-2020 di cui alla precedente delibera n. 65 del 2017, e con importo
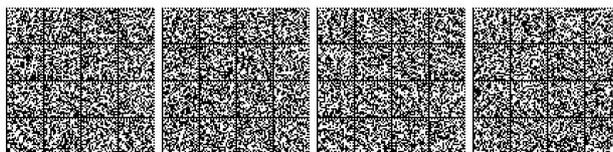
azzerato riferito alla fase di aggiornamento del contratto stesso, per effetto del rimando al successivo documento denominato sinteticamente «Piano 2016-2020» («Aggiornamento piano pluriennale degli investimenti 2016-2020»);

2. «Aggiornamento piano pluriennale degli investimenti 2016-2020», sezione A.2 - altre fonti, con il succitato costo aggiornato di 155.599.908 euro, finanziato da Aspi e con indicazione dell'appaltabilità al 2019;

Considerato che trattandosi di un finanziamento a carico di Aspi deve essere inserito nella sopra citata sezione A.2 - altre fonti e non nella sezione A.1 - «Interventi da attivare»;

Considerato che il suddetto aggiornamento del Contratto di programma Anas 2016-2020 riporta inoltre, nell'«Aggiornamento piano pluriennale degli investimenti 2016-2020», sezione A.1, «Dettaglio interventi per regione», anche la «SS n. 64 Porrettana - nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno stralcio sud», con un costo di 54.364.444 euro, interamente da finanziare e con appaltabilità nel 2020;

Ritenuto che la proposta di approvazione formulata dal MIT per il CIPE sia correttamente limitata alla proroga di ulteriori due anni della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero del termine di adozione dei decreti di esproprio, in quanto la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio è da ritenere superata per effetto della predetta dichiarazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla richiamata delibera n. 82 del 2018;

Vista la nota 15 ottobre 2019, n. 5279, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svoltosi in seduta;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità disposta con la delibera n. 4 del 2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - progetto stradale - stralcio nord».

2. Le procedure di esproprio dovranno essere ultimate entro la nuova scadenza di cui alla presente proroga della dichiarazione di pubblica utilità.

3. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla proroga di cui al precedente punto 1 saranno posti a carico di Anas, soggetto aggiudicatore dell'intervento.

4. Il limite di spesa del progetto definitivo del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - progetto stradale - stralcio nord» è confermato in 155.599.907,80 euro, al netto di IVA, come riportato nella precedente delibera n. 4 del 2018.

5. Anas S.p.a. invierà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà a trasmetterla alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione semestrale, entro il 31 maggio ed il 30 novembre, che fornisca aggiornamenti sulla prosecuzione dell'*iter* amministrativo dell'opera in esame e sullo sviluppo dei lavori, con aggiornamento del relativo cronoprogramma.

6. Nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valuterà l'applicazione di eventuali penali per ritardi maturati nel corso della procedura di realizzazione dell'intervento.

7. Il suddetto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informerà questo Comitato, nel corso dell'anno 2020, in merito allo stato delle procedure inerenti la realizzazione dello stralcio sud del «Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno (BO) - progetto stradale».

8. Con il prossimo aggiornamento del Contratto di programma, Anas dovrà riportare, in modo coerente per tutti i documenti, schede e tabelle del medesimo contratto, il limite di spesa sopra citato.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto in esame.

10. Anas S.p.a. aggiornerà i dati relativi all'intervento presenti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

11. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere riportato su tutti i documenti relativi all'intervento stesso.

Roma, 15 ottobre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 109

20A01250
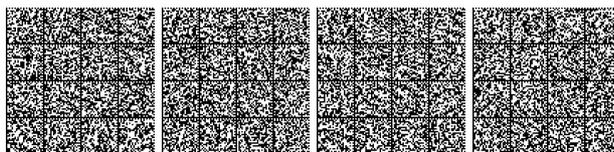
DELIBERA 20 dicembre 2019.

Metropolitana di Napoli - Linea 1 tratta centro direzionale - Capodichino. Modifica nella assegnazione delle risorse (CUP B41E04000210001). (Delibera n. 77/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale, altresì, all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 2001, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche nonché il relativo allegato 1, che include, nella sezione «Sistemi urbani», la voce «Napoli metropolitana»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 2006, con la quale questo Comitato ha operato la rivisitazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche, in cui, all'interno dell'allegato 1, ha trovato conferma, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Napoli metropolitana» e, nell'allegato 2, la voce «Napoli metropolitana - metropolitana linea 1: tratta Centro direzionale-Capodichino»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente il «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

2. la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e con errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;
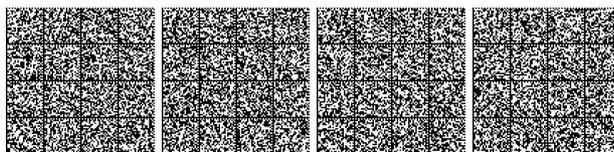
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'infrastruttura «Sistema metropolitano regionale Campania», comprensiva dell'intervento «Metro Napoli, linea 1, tratta Centro direzionale - Capodichino - Di Vittorio, I stralcio», oggi riconducibile alla tratta Centro direzionale-Capodichino, pur includendo le gallerie tra Capodichino e Di Vittorio, stazione esclusa;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e successive modificazioni, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione d'impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 90, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 2006, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare della «Metropolitana di Napoli - linea 1, tratta Centro direzionale di Napoli (CDN)-Capodichino»;

Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 2009 e con errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 2009, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo denominato «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale di Napoli (CDN), varianti al progetto definitivo», assegnando un contributo quindicennale di 9.336.364 euro all'anno, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decorrenza dal 2008, pari a 140.045.460 euro in valore assoluto, contributo suscettibile di sviluppare un volume di investimenti anticipato tramite credito bancario rispetto alla data di piena disponibilità dei contributi pubblici pari a 100.000.000 di euro, in base alla tempistica di spesa allora prevista e ai tassi d'interesse vigenti all'epoca;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 2011, con la quale questo Comitato, tenuto conto dell'esigenza di destinare risorse per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud (PNS), ha assegnato 300.000.000 di euro - a valere sul Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, divenuto Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 - all'intervento «Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro direzionale - 1° lotto»;
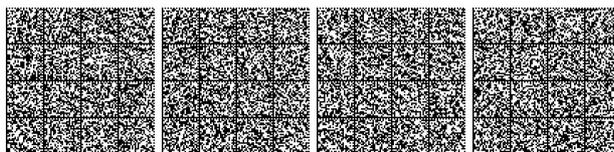
Vista la delibera 8 agosto 2013, n. 61, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 2014, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha assegnato programmaticamente 113.100.000 di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 18, per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta CDN - Capodichino, indicando le finalità da conseguire, alle quali era subordinata l'assegnazione definitiva del finanziamento;

Vista la delibera 13 dicembre 2013, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 2014, con la quale questo Comitato:

- ha approvato il progetto definitivo dell'intervento tratta CDN - Capodichino, indicando il relativo limite di spesa di 652.410.000 euro, di cui 593.100.000 euro per realizzazione delle opere e ulteriori oneri del progetto e 59.310.000 euro per imposta sul valore aggiunto (IVA);

- ha disposto l'assegnazione definitiva al Comune di Napoli, soggetto aggiudicatore, di 113.100.000 euro di finanziamento a carico dello Stato, assegnati programmaticamente con la succitata delibera n. 61 del 2013;

- ha precisato che il finanziamento della quota IVA, pari ai suddetti 59.310.000 euro, era a carico del Comune di Napoli e che il finanziamento complessivo del progetto definitivo di cui al precedente punto 1 era articolato come segue:

(importi in euro)

Fonte di finanziamento	Importo
Risorse FSC ex delibera CIPE n. 62 del 2011	300.000.000
Comune di Napoli: - mutuo a copertura del quadro economico - IVA	 180.000.000 59.310.000
Risorse statali a valere sul fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013	113.100.000
Totale	652.410.000

Vista la delibera 22 dicembre 2017, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 2018, con la quale questo Comitato ha approvato l'*Addendum* al Piano operativo (PO) infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del MIT allegato alla stessa delibera, che prevede, nell'ambito dell'«Asse tematico C: Interventi per il trasporto urbano e metropolitano», l'assegnazione di 30 milioni di euro all'intervento denominato «Metropolitana di Napoli - Linea 1: Tratta Dante-Garibaldi-Centro Direzionale»;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, con la quale è stato modificato il regolamento interno del Comitato di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 2012;

Vista la nota 28 novembre 2019, n. 46456, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale-Capodichino», trasmettendo la relativa istruttoria, poi integrata con note 29 novembre 2019, n. 8495, 4 dicembre 2019, n. 8623, 9 dicembre 2019, n. 8734, e 17 dicembre 2019, n. 8965;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

1. la linea 1 della metropolitana di Napoli si presenta con una configurazione «ad anello», lungo un percorso che nella configurazione finale sarà lungo circa 25 chilometri e dotato di 27 stazioni;

2. sono state aperte all'esercizio:

2.1 fra il 1993 e il 1995, la tratta Piscinola-Vanvitelli, lunga 8,3 Km e con 9 stazioni;

2.2 fra il 2001 e il 2003, la tratta Vanvitelli-Dante, lunga 4,9 Km e con 5 stazioni;

2.3 in fasi successive, fino a dicembre 2013, la tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione Centro direzionale esclusa), lunga 5 Km e con 5 stazioni;

3. sono in corso di realizzazione la tratta CDN-Capodichino-Di Vittorio (stazione esclusa), lunga 3,4 Km e con 5 stazioni, e la successiva tratta fino a Piscinola, posta a carico della Regione Campania in quanto interessa un ex sedime ferroviario;

4. con nota 5 ottobre 2018, n. 860226, il Comune di Napoli ha manifestato la difficoltà di reperire risorse per la copertura dell'onere IVA relativo alla tratta CDN-Capodichino della linea 1 della metropolitana e ha chiesto di verificare la disponibilità di risorse da destinare al relativo finanziamento;

5. la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del MIT ha comunicato l'esistenza, sul capitolo 7060 gestito dalla Direzione stessa, di risorse derivanti dal finanziamento assegnato con la succitata delibera n. 12 del 2008 alla stessa linea 1 della metropolitana di Napoli, per la tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale;

6. in particolare, la tratta Dante-Garibaldi-CDN-Capodichino ha beneficiato del sopra citato contributo quindicennale di 9.336.364 euro, impegnato con decreto direttoriale del MIT 21 dicembre 2009, n. 14983, e il cui utilizzo è stato autorizzato, a favore del Comune di Napoli, con decreto interministeriale MIT-Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) 12 novembre 2012, n. 398;

7. in particolare, il suddetto decreto interministeriale n. 398 del 2012 ha disposto l'utilizzo in forma diretta, dal 2008 al 2022, sul capitolo 7060, del citato contributo di 9.336.364 euro all'anno, che nei 15 anni di disponibilità avrebbe sviluppato un valore finale complessivo dell'investimento di 140.045.460 euro;

8. tenuto conto del volume d'investimento di 100.000.000 di euro previsto dalla citata delibera n. 12 del 2008, al Comune di Napoli sono state erogate risorse fino alla concorrenza del predetto importo, senza fare ricorso al credito inizialmente previsto nel 2008, facendo venir meno il pagamento di interessi passivi e dunque facendo combaciare il valore nominale del contributo pub-

blico con il volume di investimenti realizzabili, determinando disponibilità residue per un totale di 40.045.460 euro, come risulta dalla seguente tabella:

(importi in euro)

Anno	Impegni	Utilizzi	Disponibilità
2008	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2009	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2010	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2011	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2012	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2013	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2014	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2015	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2016	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2017	9.336.364,00	9.336.364,00	--
2018	9.336.364,00	6.636.360,00	2.700.004,00
2019	9.336.364,00	--	9.336.364,00
2020	9.336.364,00	--	9.336.364,00
2021	9.336.364,00	--	9.336.364,00
2022	9.336.364,00	--	9.336.364,00
Totale	140.045.460,00	100.000.000,00	40.045.460,00

9. la tratta Dante-Garibaldi-CDN (stazione esclusa) non fruisce della stazione intermedia Duomo, al momento in configurazione «passante» in quanto, per problematiche di natura archeologica (sistemazione del basamento di un tempio romano rinvenuto nella piazza), devono essere completati gli impianti che consentiranno il relativo utilizzo;

10. in merito agli aspetti finanziari inerenti la succitata tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione esclusa), il relativo costo aggiornato ammonta all'importo complessivo arrotondato di 1.787 milioni di euro (1.787.006.679 euro), integralmente finanziato;

11. tra le risorse a copertura della tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione esclusa), come precisato dal Comune di Napoli con nota 6 dicembre 2019, n. 987914, vi sono anche i 30 milioni di euro destinati al «completamento delle attività archeologiche» e assegnati «nell'ambito dell'*Addendum* al PO infrastrutture» di cui alla richiamata delibera CIPE n. 98 del 2017, funzionali alla copertura degli ulteriori interventi ancora necessari per la definitiva apertura della stazione di Duomo;

12. come confermato dal Comune di Napoli con la citata nota n. 987914 del 2019 e come risulta dalla convenzione sottoscritta il 17 novembre 2016 dal MIT e dallo stesso comune, il costo della tratta CDN-Capodichino è confermato in complessivi 652.410.000 euro, di cui 593.100.000 euro per la realizzazione delle opere e gli ulteriori oneri del progetto e 59.310.000 euro per IVA;

13. per il finanziamento dei suddetti 593.100.000 euro sono confermate le risorse individuate nella richiamata delibera n. 88 del 2013 e, in particolare:

13.1 300.000.000 di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 di cui alla citata delibera n. 62 del 2011, che ha individuato l'intervento «Metropolitana di Napoli linea 1 - tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro direzionale - 1° lotto», intervento che il Comune di Napoli, nella già richiamata nota n. 987914 del 2019, ha confermato essere lo stesso ora in esame, cioè CDN-Capodichino;

13.2 180.000.000 di euro derivanti dal mutuo posizione n. 4558336, stipulato dal Comune di Napoli, soggetto aggiudicatore dell'intervento, con la Cassa depositi e prestiti (CDP);

13.3 113.100.000 di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, la cui erogazione è disciplinata dalla richiamata convenzione del 17 novembre 2016;

14. il finanziamento dei residui 59.310.000 euro, concernenti l'IVA sull'intervento, era stato posto a carico del Comune di Napoli, che intendeva imputarlo sulle entrate correnti e che aveva in corso approfondimenti circa la possibilità di recuperare l'imposta, in analogia con esperienze simili;

15. con sentenza 20 febbraio 2015, n. 3418, la Corte di cassazione ha ritenuto che in «riferimento alla costruzione della metropolitana l'IVA sarà detraibile ove la stessa sia stata realizzata per offrire un servizio in concorrenza con altri operatori, mentre sarà indetraibile ove l'Ente abbia inteso realizzare una infrastruttura per l'erogazione di un servizio istituzionale»;

16. tenuto conto della conseguente impossibilità di recuperare l'IVA, con nota 18 novembre 2019, n. 926012, il comune ha rilevato che il finanziamento a proprio carico della spesa per tale imposta comporterebbe:

16.1 una sostanziale riduzione del contributo statale destinato all'intervento, che risulterebbe in parte abbattuto per il versamento dell'imposta che il comune dovrebbe effettuare a favore dell'Erario;

16.2 l'imposta inciderebbe sul solo comune, pur essendo una spesa connessa alla realizzazione di infrastrutture che confluiscono nel patrimonio della Regione Campania e che saranno utilizzate anche da quest'ultima per il trasporto regionale;

17. nel corso di una riunione tenutasi il 18 luglio 2019 presso gli uffici della Regione Campania, è stata evidenziata la difficoltà del comune d'imputare l'IVA su risorse del proprio bilancio e la conseguente impossibilità di avanzamento della spesa con utilizzo dei finanziamenti regionali, sui quali non si può imputare contestualmente la relativa quota di IVA;

18. ai fini della copertura della spesa di 59.310.000 euro sono disponibili:

18.1 14 milioni di euro di cui all'ulteriore mutuo, posizione n. 6060011, sottoscritto dal Comune con CDP per il «finanziamento della spesa occorrente per costruzione linea 1 della metropolitana di Napoli tratta CDN-Capodichino», come risulta dalla nota dello stesso comune n. 987914 del 2019;

18.2 5.264.540 euro che la regione si è resa disponibile a finanziare, come reso noto nella citata riunione del 18 luglio 2019 e come poi disposto con la delibera di Giunta 10 dicembre 2019, n. 628, che ha programmato il predetto importo «a valere sulle risorse del PAC 2007/2013, liberate dalla programmazione su PO FESR 2014/2020 del Grande progetto «Linea 6 della Metropo-

litana di Napoli. Lotto Mergellina (stazione esclusa)/S. Pasquale/Municipio (stazione inclusa)», con beneficiario il Comune di Napoli»;
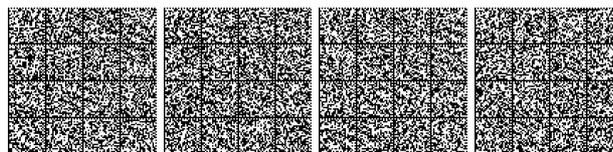
19. che, unitamente alle risorse di cui al punto precedente, l'utilizzo dei 40.045.460 euro che residuano dai contributi assegnati al Comune di Napoli con la richiamata delibera n. 12 del 2008 per la realizzazione tratta Dante-Garibaldi-CDN (stazione esclusa) consente di completare la copertura della spesa complessiva di 59.310.000 milioni di euro;

20. che, con l'utilizzo dei 40.045.460 euro sopra citati, le risorse statali destinate all'intervento, sommate ai 113.100.000 euro previsti dalla delibera CIPE n. 61 del 2013 e dalla successiva delibera CIPE n. 88 del 2013, risultano essere complessivamente pari a 153.145.460 euro;

Considerato che:

1. per altri interventi concernenti la realizzazione di linee metropolitane l'importo dell'IVA non è stato ammesso a finanziamento in presenza di soggetti aggiudicatori in grado di recuperarla;

2. il Comune di Napoli aveva previsto di finanziare la suddetta imposta a carico di entrate correnti, in quanto ne aveva previsto il recupero, ma la sentenza della Corte di cassazione sopra richiamata ha affermato l'indetraibilità dell'imposta nel caso di ente, quale un comune, che «abbia inteso realizzare una infrastruttura per l'erogazione di un servizio istituzionale»;

3. i citati residui contributi per l'importo complessivo di 40.045.460 euro, relativi alla tratta Dante-Garibaldi-CDN (stazione esclusa) erano già destinati al Comune di Napoli, soggetto aggiudicatore degli interventi della linea 1 della metropolitana;

4. il costo della tratta Dante-Garibaldi-CDN (stazione esclusa) è già integralmente finanziato dalle risorse disponibili, a carico delle quali saranno imputati anche i lavori da completare, che riguardano esclusivamente l'attrezzaggio della stazione Duomo, già realizzata;

5. le linee metropolitane sono interventi strategici per gli spostamenti in ambito urbano e i lavori della tratta CDN-Capodichino sono già stati avviati;

Ritenuto di poter assentire alla richiesta di assegnazione delle risorse sopra esposte, prevedendo l'utilizzo di tutte le tipologie di finanziamenti per qualsiasi voce di spesa prevista dal quadro economico dell'intervento;

Considerato che pertanto occorre una nuova decisione del CIPE per trasferire alla tratta CDN-Capodichino le risorse/quote non utilizzate del contributo quindicennale di 9.336.364 euro all'anno, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previste con la citata delibera n. 12 del 2008;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota 20 dicembre 2019, n. 6663, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svolto durante la riunione odierna di questo Comitato, nella quale in particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha condiviso la proposta;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. L'assegnazione del contributo di 40.045.460 euro, incluso nel contributo quindicennale di 9.336.364 euro all'anno, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la realizzazione della «linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale (stazione esclusa)», è revocata per le annualità e gli importi di cui alla seguente tabella:

Anni	Assegnazioni da revocare (in euro)
2018	2.700.004,00
2019	9.336.364,00
2020	9.336.364,00
2021	9.336.364,00
2022	9.336.364,00
Totale	40.045.460,00

2. È conseguentemente disposta l'assegnazione del contributo quindicennale di cui al precedente punto 1 a favore della realizzazione della medesima linea 1 della metropolitana di Napoli, tratta Centro direzionale-Capodichino, per un importo complessivo di 40.045.460 euro;

3. La spesa di 59.310.000 euro, meglio descritta in premessa, trova copertura a carico delle seguenti risorse:

3.1 40.045.460 euro a valere sulle quote di contributo statale di cui al precedente punto 2;

3.2 14.000.000 di euro a valere sul mutuo posizione n. 6060011, contratto dal Comune di Napoli con la Cassa depositi e prestiti;

3.3 5.264.540 euro a valere sulle risorse della Regione Campania di cui alla delibera di giunta regionale 10 dicembre 2019, n. 628.

4. È conseguentemente superata l'indicazione di cui al punto 2.2 della delibera CIPE n. 88 del 2013, inerente l'imputazione del finanziamento di 59.310.000 euro a carico del Comune di Napoli, essendo in questo caso specifico riconosciuta ammissibile a finanziamento statale parte di tale quota IVA.
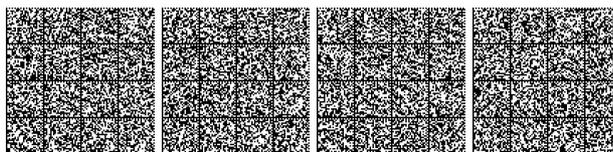
5. I finanziamenti destinati alla tratta Centro direzionale-Capodichino sono utilizzabili per fronteggiare qualsiasi voce di spesa inserita nel quadro economico dell'intervento.

6. Eventuali maggiori costi di realizzazione della tratta Dante-Garibaldi-Centro direzionale saranno posti a carico del Comune di Napoli e/o della Regione Campania.

7. Il limite di spesa dell'intervento denominato «Linea 1 della metropolitana di Napoli - tratta Centro direzionale-Capodichino» è confermato in 652.410.000 euro, come riportato nella delibera CIPE n. 88 del 2013, mentre il contributo a carico dello Stato sale a 153.145.460 euro.

8. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, ed in particolare l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti la proposta di assegnazione sopra illustrata.

10. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 20 dicembre 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 110

20A01249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Acraf»

Estratto determina AAM/PPA n. 92 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.z) Adeguamento degli stampati al medicinale «Moment», e le variazioni di tipo IB: C.I.z) e C.I.3.z), relativamente al medicinale IBUPROFENE ACRAF.

Codice pratica: VN2/2018/291.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 6.5 e 9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e dell'etichettatura, relativamente al medicinale «Ibuprofene Acraf», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034178018 - «200 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 034178020 - «200 mg compresse rivestite» 24 compresse.

È inoltre autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1 e 6.1 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e dell'etichettatura, relativamente al medicinale «Ibuprofene Acraf», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 034178032 - «20 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone da 12,5 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., codice fiscale 03907010585, con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70, 00181 - Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01187

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Veracer»

Estratto determina AAM/PPA n. 93 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione delle variazioni: Grouping di variazioni di tipo II: B.II.b.2.c.3), B.II.d.1.c), B.II.b.1.a), B.II.b.1.c), B.II.b.3.a), relativamente al medicinale VERACER.

Codice pratica: VN2/2018/357.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

aggiunta del sito Esseti Farmaceutici s.r.l., via Campobello 15 - 00071, Pomezia RM, quale sito produttivo del prodotto finito, sito di confezionamento secondario, sito responsabile del rilascio lotti e del controllo lotti (escluso anti-FIIa e anti-Fxa), per il dosaggio da 25000 UI/5 ml;

modifiche minori formali del processo produttivo del prodotto finito;

aggiunta di un nuovo test per la «Uniformity of dosage units».

relativamente al medicinale «Veracer», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 033344021 - «25000 u.i./5ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Titolare A.I.C.: Medic Italia S.r.l., codice fiscale 08690281004, con sede legale e domicilio fiscale in via Bernardino Telesio, 2 - 20145 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01188

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tauliz»

Estratto determina AAM/PPA n. 94 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TAULIZ.

Codice pratica: VN2/2018/361.

È autorizzato la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle sezioni 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Tauliz», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 024263016 - «6 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024263028 - «3 mg compresse» 20 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01189

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentaglobin»

Estratto determina AAM/PPA n. 95 del 10 febbraio 2020

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PENTAGLOBIN; e variazione di tipo IB C.I.z connessa all'adattamento alle «Guideline on Core SmPC for human normal immunoglobulin for intravenous administration IVIg (EMA/CHMP/BPWP/94038/2007 Rev 5);

Numero di procedura: DE/H/xxxx/WS/459.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, e 8 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale «Pentaglobin», per tutte le forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma Gmbh, con sede legale e domicilio fiscale in D-63303 Dreieich, Landsteinerstrasse 5, Germania (DE).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01190

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenizak»

Estratto determina AAM/PPA n. 107 dell'11 febbraio 2020

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Eliminazione della frase «Il principio attivo dexketoprofene trometamolo presenta un rischio ambientale per le alghe» a seguito dello studio per l'Enviromental Risk Assessment (ERA), relativamente al medicinale LENIZAK.

Numero di procedura: ES/H/0317/001-003/II/012.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.3, relativamente al medicinale «Lenizak», per tutte le forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Luxembourg, 1, Avenue De La Gare, CAP L-1611, Lussemburgo (LU).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01191

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dextradol»

Estratto determina AAM/PPA n. 108 dell'11 febbraio 2020

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Eliminazione della frase «Il principio attivo dexketoprofene trometamolo presenta un rischio ambientale per le alghe» a seguito dello studio per l'Enviromental Risk Assessment (ERA), relativamente al medicinale DEXTRADOL.

Numero di procedura: ES/H/0318/001-003/II/011.

È autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 5.3, relativamente al medicinale «Dextradol», per tutte le forme e confezioni autorizzate.

È inoltre autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.6, relativamente al medicinale «Dextradol», nella forma granulato per soluzione orale in bustina.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Luxembourg, 1, Avenue De La Gare, CAP L-1611, Lussemburgo (LU).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01192

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imovane»

Estratto determina IP n. 71 del 3 febbraio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMOVANE 7,5 mg comprimé pelliculé sécables 14 comprimés dalla Francia con numero di autorizzazione 3400934748561, intestato alla società Sanofi-Aventis France con sede in 82 Avenue Raspail 94250 Gentilly France e prodotto da Famar Lyon - Avenue du General De Gaulle, 69230 Saint Genis Laval (FR); Sanofi Winthrop Industrie 56, Route De Choisy-Au-Bac, 60205 Compiegne (FR); Sanofi Winthrop Industrie 180, Rue Jean Jaures, 94702 Maisons Alfort (FR); Famar Health Care Services Madrid S.A.U. Avenida Leganes 62 28923 Alcorcon Madrid (ES) con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo, 16 - 20122 Milano.

Confezione: IMOVANE «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - codice A.I.C. n. 048309013 (in base 10), 1G28SP (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: zopiclone 7,5 mg;

eccipienti: amido di frumento; idrogeno fosfato di calcio; lattosio monoidrato; sodio carbossimetilamido (tipo A); magnesio stearato; ipromellosa; titanio diossido, macrogol 6000.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMOVANE «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - codice A.I.C. n. 048309013; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMOVANE «7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - codice A.I.C. n. 048309013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01244

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tavor»

Estratto determina IP n. 91 dell'11 febbraio 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TAVOR 2,5 mg tablets - 18 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 42798/10/31-05-2011, intestato alla società Pfizer Hellas A.E. Mesogeion 243, 154 51, Neo Psyhiko, Greece e prodotto da Pfizer Manufacturing Deutschland Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee 1, Germany, da Famar Italia Spa, Italy, via Zambeletti, 25 - Baranzate di Bollate, Italy e da Famar A.B.E. Leoforos Anthoysas 7, Anthoysa Attikis, Greece con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 038848053 (in base 10), 151KKP (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere paragrafo 2 Tavor contiene lattosio), cellulosa microcristallina (Avicel PH-101), polacrilin potassio (amberlite IRP-88), magnesio stearato, giallo chinolina (E104) lacca, ossido di ferro giallo (E172).

Descrizione dell'aspetto di «Tavor» e contenuto delle confezioni: le compresse di «Tavor» da 2,5 mg sono compresse rotonde, piatte, con i bordi smussati, di colore giallo, con impresso «2.5» su un lato e con un'incisione sull'altro lato. Le compresse sono disponibili in blister di PVC/alluminio in confezione da 20 compresse.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (Cremona);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (Lodi).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 038848053; classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TAVOR «2,5 mg compresse» 20 compresse - codice A.I.C. n. 038848053.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01245

Rettifica della determina IP n. 891 del 16 dicembre 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Evra».

Estratto determina IP n. 92 dell'11 febbraio 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina IP n. 891 del 16 dicembre 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale EVRA 203 µg/24h/33.9 µg/24h - Transdermal patch - 3 Transdermal patches autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/02/223/001, importatore Farma 1000 S.r.l., il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2020, ove riportato:

«Evra» 6,0 mg/cerotto norelgestromina 750 mcg/cerotto

leggasi:

«Evra» 6,0 mg/cerotto norelgestromina 600 mcg/cerotto

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A01246

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura. di Verona con determinazione dirigenziale n. 67 dell'11 febbraio 2020, agli atti dell'ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

Marchio orafo	Impresa	Sede
VR317	L'Artigiano orafo di Francesca Tommasi	via Monteriondo 3 - Negrar (VR)

20A01251
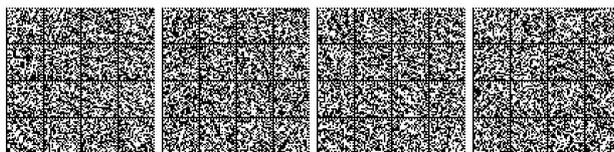
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 26 febbraio 2020, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Divieto all'utilizzo di animali selvatici ed esotici per gli esercenti dei circhi equestri e per le singole attività dello spettacolo viaggiante.»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Cristiano Ceriello, in via Armando Diaz n. 140, cap 80047, San Giuseppe Vesuviano (Na); pec: studiolegaleceriello@pec.it

20A01301

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un bene demaniale sito nel Comune di San Stino di Livenza

Con decreto n. 31880 del 16 novembre 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2018 al n. 1888, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il tratto dell'ex alveo del canale Cernetta nel Comune di San Stino di Livenza (VE), identificato al N. C.T. al foglio 16, particelle 658 - 660 - 687 - 688 - 689 - 807, della superficie complessiva di mq 2294.

20A01241

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroimpianti soc. coop.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 88 del 24 gennaio 2020 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Euroimpianti soc. coop.» con sede in Trieste, codice fiscale 01238630329, costituita il 26 settembre 2013 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Clemente Ravo, con studio in Trieste, via Pier Luigi da Palestrina n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A01252

Liquidazione coatta amministrativa della «La Sedon soc. coop. a r.l.», in Latisana, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 89 del 24 gennaio 2020 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «La Sedon soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Latisana, codice fiscale 01869330306, costituita il giorno 8 agosto 1994 per rogito notaio dott. Alberto Menazzi di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sabrina Cagnina, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A01253

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-049) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
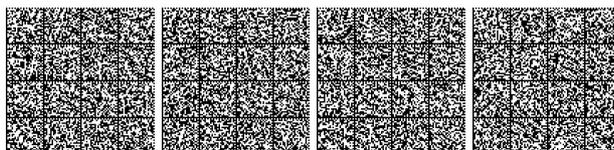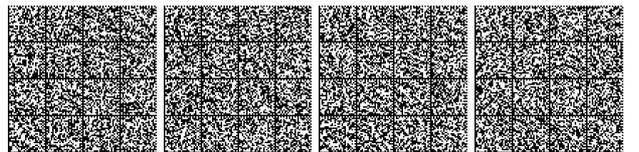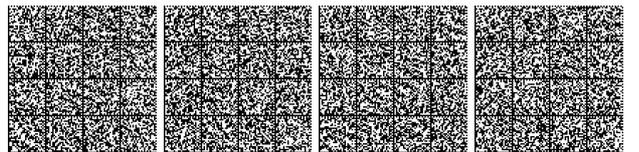
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.